

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

PARLAMENTO EUROPEO

2002/444/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)** 1

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione) 3

2002/445/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sulla chiusura dei conti concertante l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)** 23

Prezzo: 18,00 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000** 26

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che fanno parte della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 28

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sulla chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000** 34

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sulla concessione del discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2000** 35

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione di concedere il discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2000 39

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Sezione I — Parlamento europeo)** 43

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, che concede al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000** 55

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000** 59

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, che concede al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000**

62

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo, del 25 aprile 2002, relativa al discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000 — sezione II — Consiglio — sezione IV — Corte di giustizia — sezione V — Corte dei conti — sezione VI — Comitato economico e sociale — sezione VII — Comitato delle regioni — sezione VIII — mediatore e relativa al discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 1996-1999, sezione VI — Comitato economico e sociale**

66

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 aprile 2002

sulla concessione del discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)

(2002/444/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione, l'analisi di gestione finanziaria e il bilancio finanziario dell'Unione europea relativi all'esercizio 2000 [SEC(2001) 528 — C5-0234/2001, SEC(2001) 529 — C5-0235/2001, SEC(2001) 531 — C5-0236/2001],
 - viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000, nonché le relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni a monte dei pagamenti effettuati, fornita dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
 - visto l'articolo 276 del trattato CE, l'articolo 78 ottavo del trattato CECA e l'articolo 180 ter del trattato Euratom,
 - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,
1. concede il discharge alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000;

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001.

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto l'articolo 276 del trattato CE,
 - visto l'articolo 87, paragrafo 7, del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,
 - viste la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2000, corredata delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001) ⁽¹⁾, nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),
- A. considerando che la decisione di discarico si basa sulle modalità con cui la Commissione ha dato esecuzione al bilancio nel corso di un esercizio determinato, compresa la misura in cui la Commissione ha effettivamente dato seguito alle priorità di bilancio e agli orientamenti politici del Parlamento europeo per quanto riguarda l'esecuzione di bilancio, nonché alle sue raccomandazioni precedenti approvate nel quadro della procedura di concessione del discarico e ai precedenti audit esterni della Corte dei conti, incluse le sue relazioni speciali, agli audit interni del controllore finanziario e alle valutazioni e controlli delle direzioni generali operative, nonché alle denunce di cattiva amministrazione da parte di personale della Commissione e alle relazioni dell'Ufficio per la lotta antifrode in cui vengono constatate irregolarità gravi,
- B. considerando che la valutazione dipende ugualmente dalla misura in cui la politica di «tolleranza zero» nei confronti delle frodi e delle irregolarità sia autenticamente realizzata dalla Commissione, i cui membri sono responsabili dinanzi al Parlamento e i cui direttori generali, secondo il programma di riforma, sono responsabili della realizzazione di controlli interni adeguati nei rispettivi servizi,
- C. constata che il bilancio ha registrato un surplus di 11,6 miliardi di EUR,
- D. considerando che la Corte dei conti, visti i risultati dell'audit svolto, ritiene che le operazioni relative ai bilanci finanziari sono nel complesso legittime e regolari rispetto alle entrate, agli impegni e alle spese amministrative, ma declina la dichiarazione di affidabilità rispetto agli altri pagamenti, come già avvenuto nel 1999 e negli anni precedenti,
- E. considerando che la Corte dei conti non è ancora in grado di esprimere una dichiarazione di affidabilità (DAS) in senso positivo per l'intero bilancio e che detto rifiuto riflette l'incapacità della Corte e del Parlamento di garantire la regolarità delle operazioni effettuate dalla Commissione e soprattutto dagli Stati membri,
- F. considerando che si deve manifestare apprezzamento per il fatto che i servizi della Commissione hanno sollecitamente risposto entro il termine del 21 dicembre 2001 alle domande comunicate il 5 dicembre 2001 dai membri della commissione per il controllo dei bilanci nell'ambito della procedura di discarico,

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001.

- G. considerando che l'esercizio finanziario 2000 è stato particolarmente caratterizzato dall'eccezionale eccedenza di bilancio (11,6 miliardi di EUR, pari al 14 % del bilancio), il che rivela una grave carenza nelle previsioni di bilancio (le entrate hanno ecceduto le proiezioni) nonché l'incapacità della riforma delle azioni strutturali del 1999 di fornire meccanismi puntuali ed efficienti per il buon funzionamento dei Fondi strutturali,
- H. considerando che la gestione del bilancio per l'esercizio 2000 rientra a pieno titolo nella responsabilità della nuova Commissione, nominata nel 1999,
- I. considerando che l'esercizio 2000 segna l'inizio, sia per i Fondi strutturali sia per gli aiuti di preadesione, di un nuovo periodo di programmazione che va fino al 2006, nonché l'applicazione di una nuova regolamentazione [regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ e regolamentazione Sapard e Ispa],
- J. considerando che l'esercizio 2000 è stato caratterizzato dalle proposte di riforma della Commissione, secondo le raccomandazioni del Libro bianco, in particolare per quanto riguarda il regolamento finanziario, il settore delle azioni esterne (comunicazione del 16 maggio 2000), nonché per quanto concerne il miglioramento della gestione e del controllo finanziario nei servizi [strategia globale per la riforma amministrativa del 1° marzo 2000 — COM(2000) 200],
- K. considerando che, malgrado la gestione dell'85 % del bilancio sia condivisa con gli Stati membri, è la Commissione, a norma degli articoli 274 e 275 del trattato CE, ad avere responsabilità esclusiva di controllare e supervisionare l'utilizzazione del bilancio e di conseguenza di assicurare che gli Stati membri si assumano la piena responsabilità in caso di cattiva gestione al livello di loro competenza, e che essa deve pertanto darsi i mezzi per accertare le inadempienze degli Stati membri ai loro obblighi senza esitare a sanzionarli e ad informare l'autorità preposta al scarico delle loro esatte responsabilità,
- L. considerando che l'anno 2000 è stato caratterizzato da un aumento rilevante del volume delle frodi e delle irregolarità identificate dagli Stati membri e dall'OLAF per un importo pari a 2 miliardi di EUR, di cui 1,4 miliardi riguardavano le risorse proprie tradizionali, 885 milioni le spese (580 milioni le spese agricole), e 156 milioni le azioni esterne, e che il loro aumento, riflesso di una situazione preoccupante, può in parte essere il risultato di sforzi accresciuti nel settore della lotta contro le frodi e del miglioramento dei controlli ⁽²⁾,
- M. considerando che tre Stati membri, ossia il Belgio, l'Irlanda e il Lussemburgo, non hanno ancora ratificato la convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità,
- N. considerando che nella sua risoluzione del 28 febbraio 2002 ⁽³⁾ questo Parlamento ha criticato il seguito dato al scarico per l'esercizio 1999, in particolare l'assenza di un seguito adeguato dell'audit da parte della Commissione; considerando le seguenti raccomandazioni espresse da questo Parlamento relativamente al seguito del scarico del 1999, in particolare:
- la revisione dell'accordo quadro sull'accesso a documenti riservati,
 - un'informazione sull'esecuzione del bilancio di più facile lettura,
 - la presentazione regolare dei risultati di valutazione,

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Protezione degli interessi finanziari della Comunità — Commissione, cfr. relazione annuale 2000 [COM(2001) 255, paragrafo 12].

⁽³⁾ P5_TA(2002) 0084.

- la classificazione di ciascuna direzione generale sulla base dei risultati conseguiti,
 - l'adozione delle pratiche di organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale e la pubblicazione nel sito web della Commissione di un elenco di persone condannate per frode nei confronti dell'Unione europea,
 - la necessità urgente di una riforma della procedura disciplinare,
- O. considerando che, nella sua relazione di seguito relativa alla precitata risoluzione sul disarcico 1999, la Commissione ha affermato che «sarà lieta di presentare i risultati delle valutazioni eseguite» [COM(2001) 696], questo Parlamento sollecita ora la Commissione a presentare con scadenza trimestrale le valutazioni alla sua commissione per il controllo dei bilanci e a comunicare quali relazioni di valutazione prevede vengano concluse nel corso del trimestre successivo,
- P. considerando che la questione di fondo che si presenta nell'esame dell'esecuzione del bilancio nel 2000 è, da un lato, quali sono gli elementi della gestione comunitaria sui quali dovrebbe fondarsi l'efficacia ma che presentano tuttavia punti deboli, dall'altro, quali sono le componenti del sistema che favoriscono la frode e le irregolarità,
- Q. considerando che il presente disarcico non si concentra eccessivamente su dettagli in singoli settori, anche se i dettagli possono illustrare problemi sistematici, ma cerca di esaminare in una prospettiva più orizzontale e globale le pratiche che hanno posto problemi in passato, nonché di identificare le soluzioni,
- R. considerando che è importante esaminare le difficoltà create dalla cattiva qualità della legislazione e prendere nota delle soluzioni proposte dalla Corte, ma che è anche necessario distinguere tra cattivi regolamenti, da un lato, e amministrazione scarsamente efficace, per la quale è responsabile la sola Commissione; che è anche necessario identificare il più chiaramente possibile i casi di frode o di errore causati da autorità nazionali o locali, e sostenere la Commissione nel dare attuazione a migliori pratiche gestionali laddove siano coinvolte risorse comunitarie,
- S. considerando che la natura multinazionale intracomunitaria di numerose irregolarità e frodi comunitarie negli ambiti della sofisticazione alimentare, delle restituzioni all'esportazione e dei pagamenti controllati col Sistema Integrato di gestione e controllo (SIGC) richiede un rafforzamento del ruolo delle istituzioni dell'Unione europea nella prevenzione delle frodi e irregolarità e che questo ruolo non può essere delegato agli Stati membri o a qualsiasi altra autorità di livello inferiore a quello comunitario,

I. Efficacia

1. constata che l'efficacia della Commissione dev'essere misurata in relazione sia a tre criteri ed al rispetto degli obiettivi stabiliti dall'autorità politica, sia alla rapidità ed allo snellimento delle misure amministrative e di bilancio adottate per conseguire detti obiettivi ivi compreso l'utilizzo ottimale delle risorse di bilancio mobilitate;
2. ritiene che debbano essere esaminati, in quanto sostegno prioritario di tale efficacia: lo strumentario amministrativo della Commissione, le diverse procedure regolamentari e il sistema dei controlli, nonché il rispetto da parte della Commissione delle priorità politiche e degli orientamenti di bilancio definiti dal Parlamento europeo;

Lo strumentario amministrativo della Commissione

3. considera che i servizi della Commissione debbano essere strutturati in modo da assicurare una gestione del più alto livello di integrità ed efficacia; prende atto della riforma amministrativa in corso, alcuni aspetti fondamentali della quale sono stati lanciati nel corso dell'esercizio 2000, e incoraggia la Commissione a proseguire nei suoi sforzi, affinché i risultati che concernono, in particolare, la riforma del servizio esterno — in conformità degli orientamenti politici approvati da questo Parlamento — e la riforma della gestione e del controllo finanziario nei servizi siano più rapidamente visibili;

4. constata tuttavia un ritardo nell'applicazione di alcune azioni del Libro bianco, come risulta dalla tabella di applicazione trasmessa dalla Commissione (allegato 5 alle risposte al questionario), a causa delle procedure interistituzionali in corso, per quanto riguarda sia il regolamento finanziario sia lo statuto dei funzionari; nota, per quanto concerne l'azione 96 (recupero dei pagamenti non dovuti), che la Commissione, nella sua comunicazione del dicembre 2000, ha istituito una nuova struttura organizzativa per il trattamento dei recuperi; nota anche che procedure interne riguardanti il recupero forzato sono in preparazione, e vuole essere informato sull'efficacia di questo nuovo sistema di controllo, in un'area che è prioritaria per la commissione per il controllo dei bilanci;
5. chiede che le commissioni competenti di questo Parlamento siano informate regolarmente sull'attuazione di alcune azioni della riforma e decisioni gestionali, in particolare:
 - sollecita un bilancio preciso corredato da un calendario effettivo e preventivo delle soppressioni, proroghe e nuove creazione degli Uffici di assistenza tecnica (UAT) e organismi assimilati, in particolare per quanto riguarda il programma comunitario per le pari opportunità tra uomini e donne (voce B3-4 0 1 2), la cui gestione è ampiamente criticata dalla Corte (relazione annuale, punto 3.95),
 - nel quadro delle agenzie esecutive incaricate di determinati compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari [COM(2000) 788], compiti specifici identificati dalle diverse direzioni generali come idonei a essere esternalizzati,
 - gli strumenti normativi alla base dei programmi comunitari in cui il metodo di gestione comporta l'uso di una rete di agenzie nazionali; chiede di essere consultato in merito a tali strumenti normativi,
 - la politica gestionale della Commissione per quanto riguarda l'assistenza finanziaria dell'Unione europea alle varie regioni del mondo, compresi il decentramento verso le delegazioni e la decentralizzazione a favore delle agenzie esterne come pure il loro impatto sul miglioramento dell'aiuto esterno dell'Unione europea,
 - l'istituzione di una scuola di amministrazione europea e dell'Ufficio europeo per le assunzioni,
 - il programma pluriennale di conversione di posti temporanei in posti permanenti e i settori interessati,
 - il rafforzamento dell'elemento esterno nella procedura disciplinare,
 - una riforma del regime di pensioni di invalidità, in particolare del sistema dei coefficienti correttivi;
6. chiede alla Commissione, alla luce della recente proliferazione di organi decentrati, di proporre un meccanismo di revisione delle agenzie basato sul rapporto costo-efficacia e sul valore aggiunto rispetto ad altre alternative;
7. sottolinea che ogni azione che comporti una modifica dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti (RAA), quali il nuovo sistema che disciplina le carriere, l'incompetenza professionale, il pensionamento flessibile, le regole che disciplinano le segnalazioni («whistleblowing»), deve avvenire nel rispetto delle norme moderne di amministrazione e in particolare dello spirito di servizio e trasparenza nei confronti dei cittadini;
8. si aspetta che il livello di assegnazione delle risorse umane ai diversi aspetti della riforma sia sufficiente ad assicurarne un'attuazione rapida ed efficace, ad esempio, l'entità del personale assegnato alla riforma del servizio esterno e di quello interessato da tale riforma; si pone la stessa questione per quanto riguarda la riforma della gestione e il controllo finanziario in seno ai servizi e alle delegazioni della Commissione; esprime l'auspicio di essere informato dei problemi di assunzione del personale cui la Commissione dovrà eventualmente far fronte;

9. ritiene che un personale motivato sia indispensabile al successo delle politiche messe in atto dalla Commissione e chiede a quest'ultima di assicurare la massima consultazione del personale a tutti i livelli; accoglie con favore il conseguimento dell'accordo tra la Commissione e le organizzazioni sindacali rappresentanti la grande maggioranza dei funzionari comunitari sulle modifiche proposte allo statuto dei funzionari, ritenendo che ciò costituisca parte essenziale del processo di riforma della Commissione, e invita tutte le parti interessate a cooperare costruttivamente nel processo di riforma;
10. invita la Commissione ad assicurarsi che la riforma non produca alcuna ripercussione negativa, ad esempio per quanto riguarda la diminuzione dei controlli in loco effettuati dalla Commissione (cfr. punto 3.72 della relazione annuale della Corte dei conti);
11. chiede alla Commissione di svolgere una valutazione costi-benefici dell'attuazione della riforma fino ad oggi, compreso il costo della formazione professionale (in particolare nel settore della gestione finanziaria), i costi di assunzione e degli accordi di fine servizio (in merito all'articolo 50 dello statuto del personale) e di informarlo dei risultati;
12. ritiene che le «dichiarazioni di gestione» di ogni direttore generale attuate con il nuovo sistema di gestione interna (e valide a decorrere dal maggio 2002) costituiranno un nuovo e valido strumento per la valutazione dei risultati conseguiti dalle direzioni generali della Commissione e agevoleranno l'identificazione dei settori che necessitano di ulteriori miglioramenti; sottolinea che le dichiarazioni di gestione non riducono in alcun modo la responsabilità individuale o collegiale dei membri della Commissione;
13. attende di essere informato dalla Commissione nel caso di altre eventuali riforme in corso;

Le procedure

14. constata, come sottolinea la relazione annuale della Corte dei conti, l'inadeguatezza delle procedure rispetto agli obiettivi perseguiti; in particolare:
 - a) deplora una debole articolazione tra Commissione e Stati membri: mancanza di omogeneità delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri nel quadro, ad esempio, delle risorse proprie in relazione alle frodi, alle irregolarità constatate o ai controlli attuati per prevenirle (cfr. punto 1.61 della relazione annuale della Corte dei conti); l'assenza di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nel quadro della liquidazione dei conti (cfr. FEAOG — garanzia, punto 2.59 della relazione annuale); la stessa lacuna per quanto riguarda i fondi strutturali; la mancanza di informazioni statistiche alla Commissione, concernenti l'applicazione dei premi nei settori OCM delle carni ovine e caprine (cfr. punto 2.117 — relazione annuale della Corte dei conti);
 - b) constata che la Commissione ammette questo stato di fatto (nella sua risposta al punto 2.117); non accetta tuttavia che le carenze emerse in un settore servano da scusa per altri settori, chiede pertanto alla Commissione di spiegare tutti gli sforzi necessari presso gli Stati membri, affinché si conformino in tempo utile per la prossima procedura di scarico agli obblighi loro incombenti e affinché le informazioni trasmesse corrispondano in tutti gli Stati membri a definizioni omogenee (in particolare quando si tratta di frodi o di irregolarità);
 - c) deplora la resistenza di taluni Stati membri ad applicare determinate strategie, come si è verificato per le misure adottate dalla Commissione per identificare ed eliminare l'ESB, come denuncia la Corte dei conti [relazione speciale 14/2001 ⁽¹⁾], e l'assenza di una regolamentazione di emergenza che permetta di rimediare rapidamente a tali situazioni (non essendo le procedure dinanzi alla Corte di giustizia idonee ad affrontare l'emergenza);

⁽¹⁾ GU C 324 del 20.11.2001.

- d) rileva che alcuni degli errori individuati dalla Corte (cfr. punti 2.26-2.41 della relazione annuale 2000 della Corte dei conti) sono risultati sistematici; il tipo principale di errore sistemico osservato riguardava deduzioni ingiustificate dai pagamenti di aiuti (punto 2.36); rileva che la Corte menziona esempi di deduzioni ingiustificate dai pagamenti di aiuti in Svezia, Grecia e Spagna; nota che la Commissione sta esaminando attualmente gli oneri amministrativi introdotti in Danimarca sulle richieste di restituzioni all'esportazione; chiede alla Commissione di venire pienamente informato sugli sviluppi del caso;
- e) deplora che, nel settore degli aiuti esterni, il programma Tacis per la cooperazione transfrontaliera abbia mancato, dopo quattro anni di attuazione, uno dei suoi obiettivi principali, ossia il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone di frontiera [cfr. relazione speciale della Corte dei conti 11/2001 ⁽¹⁾]; chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione tra i diversi programmi (Tacis, Interreg, Phare) e di dare priorità ai progetti intesi a un migliore ambiente di vita; chiede di essere informato entro il luglio 2002 sui risultati concreti del programma, che la Commissione attendeva per il 2001;
- f) nota che la Commissione ha adeguato le procedure amministrative di Echo, per essere in grado di far fronte in modo migliore alle emergenze [cfr. relazione speciale 2/2001 ⁽²⁾ — aiuti umanitari per le vittime del Kosovo]; chiede che sia elaborata una relazione di valutazione sulla gestione delle recenti crisi umanitarie (tempi di erogazione, capacità decisionale, cooperazione con le ONG e valutazione degli aiuti);
- g) considera che, nel quadro della PESC, come rilevato nella relazione speciale 13/2001 ⁽³⁾ della Corte dei conti, l'assetto presente è insoddisfacente; chiede al Consiglio e alla Commissione di presentare immediatamente, come indicato dalla Commissione (cfr. risposta al questionario 5.1), una definizione concordata delle spese amministrative e operative per i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE); chiede l'istituzione di regole chiare sulla retribuzione e sui costi correlati agli stipendi del personale in forza presso gli uffici dei RSUE e che siano presi accordi chiari sulla base di resoconti, revisioni contabili e valutazioni adeguati;
- h) raccomanda che il Consiglio e la Commissione presentino a questo Parlamento, nel marzo prossimo, una proposta concernente i criteri per la definizione della spesa operativa e amministrativa nel quadro della PESC, e una proposta relativa ad un accordo interistituzionale che chiarisca il ruolo della Commissione nel determinare il quadro finanziario e operativo dell'esecuzione del bilancio e che illustri i sistemi di revisione dei conti e valutazione istituiti in questo ambito;
15. chiede alla Commissione di effettuare controlli speciali delle rappresentanze negli Stati membri alla luce delle accuse di irregolarità presso la rappresentanza di Stoccolma; chiede di essere informato pienamente ed adeguatamente in merito all'esito dei procedimenti disciplinari relativi alla rappresentanza di Stoccolma;
16. chiede alla Commissione di perfezionare le previsioni di bilancio e di ridurre le divergenze tra previsioni ed esecuzione reale nonché di migliorare la comunicazione tra Commissione e Stati membri, specialmente nel quadro della rete di bilancio avente ad oggetto lo scambio di informazioni;
17. ritiene che la Commissione debba dotarsi di strumenti per migliorare le previsioni di bilancio e utilizzare maggiormente la rete esistente per il bilancio, in modo da evitare il ripetersi di eccedenze di bilancio anormalmente elevate;
18. è convinto che la modalità di gestione dell'Unione attuale, e domani di un'Unione ampliata, debba continuare a basarsi sul principio del decentramento, che richiede dalle diverse amministrazioni nazionali capacità di gestione comparabili e ugualmente efficaci, come previsto dalle nuove regolamentazioni sui fondi strutturali [regolamento (CE) n. 1260/1999] emanate nel 2000, che comportano inoltre un chiarimento dei ruoli rispettivi della Commissione, degli Stati membri e dei vari interlocutori di cui all'articolo 8 di detto regolamento; constata tuttavia che quando un'azione

⁽¹⁾ GU C 329 del 23.11.2001.

⁽²⁾ GU C 168 del 12.6.2001.

⁽³⁾ GU C 338 del 30.11.2001.

di bilancio interessa numerosi Stati membri in diverse operazioni nel quadro della PAC, può rendersi necessario un intervento maggiore da parte della Commissione; insiste sul fatto che il successo della gestione decentrata di Sapard e Ispa nei paesi candidati e dell'attività delle loro amministrazioni nazionali dipenderà dall'impegno della UE a sostenere questi paesi nel migliorare la loro capacità amministrativa; incoraggia la Commissione a proseguire nei propri sforzi a livello di formazione professionale (ad esempio mediante gemellaggi con i paesi candidati) e di campagne di informazione (per esempio tramite tavole rotonde con le competenti autorità negli Stati membri);

Le procedure di gestione contrattuale e le sovvenzioni comunitarie

19. chiede alla Corte dei conti di valutare in che misura le procedure di gestione contrattuale degli stanziamenti comunitari (procedure di gara, appalti pubblici) rispettino i principi della trasparenza, sia a livello degli obiettivi, sia della composizione delle commissioni giudicatrici, della selezione dei candidati, del rispetto delle procedure e dei motivi della decisione, e si interroga in particolare sulle procedure di gara applicate al settore della ricerca; nota che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale, è pervenuta a conclusioni positive sulle procedure di aggiudicazione utilizzate dalle istituzioni per acquisire servizi, forniture e opere e sottolinea l'esigenza di ricorrere maggiormente nelle procedure di selezione a criteri basati sui benefici ambientali e sociali a lungo termine; chiede in particolare alla Corte dei conti di valutare la trasparenza delle presenti disposizioni della Commissione riguardanti gli aiuti esterni, quali l'istituzione di una rosa di imprese candidate che si suppone rappresentino sempre la soluzione più efficace per l'applicazione in ogni angolo del mondo di sovvenzioni comunitarie ammontanti a un massimo di 200 000 EUR;
20. invita la Commissione a ricorrere sempre alla procedura più adeguata, considerate le difficoltà incontrate dagli offerenti, in particolare per quanto riguarda progetti di ricerca, da un lato, e i costi incorsi, dall'altro; sottolinea tuttavia che la ricerca costituisce un settore ad alto rischio che richiede un controllo oltremodo intensivo;
21. chiede alla Commissione di spiegare, nel quadro della procedura di selezione delle proposte Media e Media plus, quale sia la natura dell'UAT che fornisce alla Commissione i lavori preparatori sulla base dei quali essa assicura la selezione definitiva dei beneficiari dei programmi e decide dei sostegni da accordare [cfr. decisione 2000/821/CE del Consiglio⁽¹⁾]; chiede alla Commissione di indicare la ripartizione geografica dei beneficiari dei programmi per il 2000;
22. ritiene, per quanto concerne le procedure attuali di attribuzione a organizzazioni specifiche delle sovvenzioni comunitarie, in particolare nel contesto delle linee A-3 0 2, che un sistema consistente sia nell'earmarking che nell'invito a presentare proposte sia insoddisfacente, e chiede alla Commissione di suggerire all'autorità di bilancio altre formule più trasparenti che consentano anche di evitare la precarietà permanente di talune organizzazioni, senza creare dipendenza dai fondi comunitari per la loro sopravvivenza; fa riferimento al fatto che il Bilancio per attività (ABB) può contribuire a porre fine al sistema attuale; invita la Commissione ad assicurare che ad organizzazioni nuove che desiderano richiedere fondi non venga preclusa la possibilità di farlo; chiede alla Commissione di cooperare con l'OLAF e la Corte dei conti nella conduzione di audit presso istituti o centri finanziati quasi esclusivamente dal bilancio dell'Unione;
23. constata che nel 2000 erano stati destinati 800 000 euro sulla linea di bilancio A-3 0 4 0 per i costi operativi e il programma di lavoro del Foro europeo dei migranti; rileva che l'OLAF ha avviato un'indagine in seguito ad accuse di frode e cattiva gestione in suddetta organizzazione e che nel giugno 2001 l'OLAF ha rinviato il giudizio alle autorità giudiziarie belghe; attende di venire pienamente informato in merito alle conclusioni delle autorità belghe; chiede alla Commissione di assicurare che detto organismo e altri finanziati a titolo dei sussidi comunitari A-3 operino con efficacia nel conseguimento dei loro obiettivi;

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

La complessità delle procedure e la legislazione

24. condivide l'opinione della Corte dei conti, secondo la quale la regolamentazione comunitaria è sovente troppo complessa, e che ciò è causa di problemi per i beneficiari, e chiede alla Commissione di sviluppare una valutazione permanente dell'efficacia dei vari strumenti normativi nel conseguimento degli obiettivi delle politiche quali definiti nel trattato o altrimenti approvati dalle istituzioni europee;
25. rileva che nel nuovo regolamento (CE) n. 1260/1999 sui Fondi strutturali, la Commissione ha dichiarato l'intenzione di semplificare le norme; si augura che ciò si verifichi per il 2001, ma deplora tuttavia la sottoutilizzazione dei Fondi strutturali dovuta a ritardi nella programmazione (che ha ampiamente contribuito all'eccedenza di bilancio); rammenta che le stesse difficoltà si erano prodotte per lo stesso anno della vecchia programmazione (1994); si chiede peraltro se il sistema attuale sia il migliore per pianificare il futuro delle misure strutturali dopo il 2006; chiede alla Commissione e agli Stati membri di razionalizzare e semplificare le procedure di applicazione delle misure strutturali, al fine di evitare che le stesse difficoltà si riproducano al momento di stabilire i nuovi programmi;
26. ritiene che la mancata adozione dei programmi di iniziative comunitarie nel 2000 sia dovuta all'approvazione tardiva dei regolamenti del Consiglio, ai ritardi nella stesura e pubblicazione del manuale per gli utenti da parte della Commissione, ai lunghi tempi di formulazione dei pareri da parte delle altre istituzioni nonché alla reazione tardiva degli Stati membri;
27. constata con rincrescimento che, a causa di tali ritardi, gli storni, i riporti e le nuove imputazioni in bilancio sono diventati la norma piuttosto che l'eccezione; ribadisce le sue critiche nei confronti dello storno 40/2000 che ha dato luogo a una riduzione di 164 milioni di euro e della nuova imputazione in bilancio che ha comportato un'ulteriore riduzione di 30 milioni di euro per le misure innovative;
28. si dichiara in particolare preoccupato per i pesanti ritardi nell'avvio dell'iniziativa comunitaria Equal e invita la Commissione e gli Stati membri a fornire assistenza ai fini della costituzione dei partenariati di sviluppo e dei collegamenti transnazionali;
29. constata ugualmente che la complessità delle regolamentazioni, nonché la sovrapposizione di azioni dai diversi Fondi e di politiche comunitarie, possono condurre a una situazione di incoerenza, che riduce l'efficacia dei fondi e programmi, come critica la Corte nelle sue relazioni speciali n. 1/2001 ⁽¹⁾ e 12/2001 ⁽²⁾, nonché nella relazione annuale (punto 3.121);
30. fa la stessa constatazione per quanto riguarda i regolamenti Sapard e Ispa, la cui complessità per quanto riguarda l'attuazione è stata sottovalutata dalla Commissione, e costituisce un'autentica sfida per i paesi candidati; riconosce ugualmente gli sforzi impiegati dalla Commissione per l'«institution building» nel quadro del sistema Sapard e per un migliore coordinamento interno dei programmi di aiuto preadesione; deplora che soltanto metà dei paesi candidati sarà in grado di attuare i programmi entro il 2002;
31. chiede alla Commissione di porre come priorità la semplificazione delle procedure e la definizione di regole chiare e obiettivi precisi, trasparenti e comprensibili ai cittadini; invita la Commissione a rendere la semplificazione della legislazione, delle norme e delle procedure parte intrinseca della revisione intermedia delle politiche agricole e strutturali; riconosce tuttavia le difficoltà incontrate dalla Commissione nel conseguire tale obiettivo nel caso specifico dell'adozione di norme di attuazione per certi programmi, quali le procedure di controllo per i Fondi strutturali, ove viene applicata la «procedura di comitatologia»; rileva come spesso siano questi comitati, che rappresentano gli interessi amministrativi degli Stati membri, a contribuire alla complessità di tali norme;

⁽¹⁾ GU C 124 del 25.4.2001.

⁽²⁾ GU C 334 del 28.11.2001.

32. indica che esaminerà attentamente, in occasione del prossimo scarico, tutte le misure presentate dalla Commissione in risposta alle critiche della Corte dei conti (cfr. punto 3.122 della relazione annuale), così come esaminerà attentamente se la Commissione avrà adeguatamente rispettato le priorità politiche e gli orientamenti di bilancio definiti da questo Parlamento;

I controlli

33. constata che la complessità della regolamentazione rende difficile procedere a controlli efficaci;
34. invita la Commissione ad aumentare sensibilmente nella legislazione il numero delle «clausole di decadenza» e delle valutazioni dettagliate dell'impatto sulle imprese;
35. constata che il sistema dei controlli presenta punti deboli quali:
- insufficienza o mancanza totale di controlli effettuati dalla Commissione (cfr. sentenza 10 maggio 2001 del Tribunale di prima istanza nella causa «televisioni turche», che ha sottolineato le gravi mancanze della Commissione nel quadro del suo controllo di applicazione dell'accordo di associazione e del protocollo aggiuntivo CE-Turchia);
 - insufficienza o mancanza totale di controlli da parte degli Stati membri nel settore delle spese agricole (restituzioni alle esportazioni) e delle azioni strutturali [applicazione del regolamento (CE) n. 2064/97 ⁽¹⁾ per quanto concerne i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali];
36. esprime preoccupazione per quanto constatato dalla Corte dei conti (relazione speciale n. 10/2001) ⁽²⁾, secondo la quale l'applicazione del regolamento (CE) n. 2064/97 poneva difficoltà sia per la Commissione sia per gli Stati membri a causa dell'insufficiente coordinamento tra DG responsabili alla Commissione, e autorità degli Stati membri che non hanno dimestichezza con il nuovo manuale di audit presentato, in ogni caso, tardivamente dalla Commissione;
37. chiede, alla luce di quanto sopra, che ogni Stato membro incarichi un singolo ministero nazionale di sorvegliare i progressi in sede di conseguimento della quota di controllo del 5 %, per ogni singolo programma inerente ai fondi strutturali, di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 2064/97 e (CE) n. 438/2001 ⁽³⁾; sollecita altresì il varo di provvedimenti finalizzati al coordinamento uniforme dei controlli negli Stati membri con le autorità regionali autonome; ritiene infine che detto coordinamento possa essere conseguito in maniera ottimale tramite gli esistenti centri di coordinamento, essendo inteso che essi possono fungere anche da base sia per lo scambio di informazioni fra le regioni sia per il coordinamento e l'inoltro di tutte le informazioni alla Commissione;
38. esorta pressantemente la Commissione e gli Stati membri, alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 10/2001 della Corte dei conti, a migliorare il controllo finanziario dei Fondi strutturali; chiede in particolare:
- il potenziamento delle risorse destinate ai servizi preposti al controllo finanziario,
 - l'aumento dei controlli in loco,
 - un maggior coordinamento, a livello degli Stati membri così come a livello dei servizi della Commissione,
 - la messa a punto di procedure uniformi per le irregolarità e lo scambio di informazioni in merito;
39. chiede alla Corte dei conti di valutare il costo globale attuale dei controlli esterni ed interni dei fondi comunitari, distinguendo tra i costi a carico del bilancio comunitario e i costi a carico dei bilanci nazionali e mettendo in relazione il costo delle varie categorie di controlli effettuati in ciascuno dei settori di spese con l'ammontare delle frodi e irregolarità accertate, nonché le informazioni corrispondenti sulle irregolarità rilevate e i recuperi effettuati in ogni capitolo;

⁽¹⁾ GU L 290 del 23.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 314 dell'8.11.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

40. ritiene che la Commissione debba preoccuparsi di un'efficacia economica del controllo e prende atto, a tale effetto, delle riforme interne della Commissione concernenti «la dichiarazione di gestione» dei direttori generali che impegnerà la loro responsabilità, nonché l'istituzione del sistema di audit interno della Commissione; ritiene che l'impatto di tali cambiamenti sull'efficacia del controllo dovrà essere misurata in occasione dei prossimi esercizi di scarico;
41. invita la Commissione a cercare di trovare il perfetto equilibrio tra il costo del numero di controlli e i benefici della riduzione del livello di errore generata da detti controlli;
42. considera che la gestione riuscita dell'Agenzia per la ricostruzione in Kosovo sia stata dovuta alla vicinanza delle operazioni ai beneficiari, alla concentrazione su un numero limitato di settori e a una struttura preposta a compiti che andavano dall'identificazione dei progetti alla valutazione nonché, in larga misura, al fatto che il controllo ex ante è stato condotto dai servizi finanziari interni dell'Agenzia, consentendo una rapida esecuzione delle azioni; constata che la proposta modificata della Commissione di un nuovo regolamento finanziario [COM(2001) 691] prevede il decentramento del controllo finanziario ex ante in tutti i servizi della Commissione; invita il Consiglio ad operare più celermente sulla proposta modificata della Commissione;
43. raccomanda peraltro che la Commissione si orienti ulteriormente verso una buona cooperazione interistituzionale con la Corte dei conti e i suoi organismi di audit, nonché con gli Stati membri e le Corti dei conti nazionali; formula l'auspicio di essere informato dei risultati conseguiti;
44. ritiene che un coordinamento della programmazione dei controlli consentirebbe di evitare doppioni non necessari e permetterebbe una migliore ripartizione tra i controlli interni ed esterni, tra gli audit di sistemi e i controlli di progetti, in funzione dei rischi e degli importi finanziari in questione;
45. tiene conto del fatto che il metodo effettivamente utilizzato dalla Corte dei conti non consente di indicare un tasso di errore per ogni settore della spesa comunitaria e condivide l'opinione secondo la quale la DAS dovrebbe mirare a fornire tali informazioni, come ripetutamente chiesto dalla sua commissione per il controllo dei bilanci, operando una distinzione tra frode ed errore; tiene altresì conto delle differenze relative al rischio inerente tra diversi settori e delle correzioni apportate dalla Commissione, inclusa la comparazione tra esercizi, per far sì che tale strumento risulti utile non solo per l'autorità di scarico ma anche per la Commissione, che dovrebbe pervenire quanto prima possibile ad una DAS positiva; ritiene tuttavia improbabile che, sulla base della sua attuale metodologia, la Corte dei conti sia in grado di fornire a breve termine alla Commissione una DAS positiva;
46. si interroga sull'utilità della dichiarazione globale di affidabilità per il 2000 fintanto che non verranno forniti gli importi; rileva che la Corte dei conti negli ultimi anni non ha pubblicato tassi di errore concreti e formali; rammenta che il Commissario preposto al settore agricolo aveva fornito le cifre relative al periodo 1995-1999 nel corso di un'audizione presso la commissione per il controllo dei bilanci il 7 febbraio 2001; chiede alla Corte dei conti e alla Commissione di mettere a disposizione le cifre relative al 2000;
47. invita la Corte dei conti a pronunciare una dichiarazione sull'affidabilità e sul tasso di errore per ogni singola DG al fine di evidenziarne gli ambiti problematici e di aumentare in modo sostanziale la responsabilità della Commissione e degli Stati membri;
48. constata che le attività di controllo e audit legate al bilancio dell'Unione europea sono caratterizzate da un numero elevato di revisori e servizi di audit, ognuno dei quali effettua visite ed elabora relazioni in maniera quasi indipendente ma spesso sulla base di standard diversi; chiede alla Commissione di elaborare una relazione sull'attuabilità dell'introduzione di un singolo modello di audit relativamente al bilancio UE, in cui ogni livello di controllo poggia sul precedente, al fine di ridurre il carico sull'oggetto dell'audit e di migliorare la qualità delle attività di controllo, ma senza pregiudicare l'indipendenza degli organismi di controllo interessati; invita la Corte dei conti ad elaborare un parere sullo stesso tema; richiede altresì alla Commissione di esaminare in quale misura si possano organizzare i controlli, e in particolare quelli in loco, in modo più razionale;

49. chiede alla Commissione, a seguito della risoluzione di questo Parlamento del 17 maggio 2001 ⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 22, concernente l'adulterazione dell'olio d'oliva, della risoluzione del 4 aprile 2001 ⁽²⁾, in particolare il paragrafo 9 iii) riguardante l'adulterazione dei prodotti lattiero-caseari, e della relazione speciale della Corte dei conti 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, di riferire a questo Parlamento sullo stato attuale in materia di lotta contro l'adulterazione dei prodotti agricoli suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sul bilancio comunitario, esaminando il quadro regolamentare, la percentuale minima di analisi fisica per settore, i metodi tecnici atti a rilevare l'adulterazione e le future azioni previste dalla Commissione per far fronte alla situazione;

Risorse proprie

50. prende atto della tendenza a una maggior dipendenza dai contributi basati sul PNL al bilancio comunitario e del corrispondente declino dell'importanza delle risorse proprie tradizionali; osserva che ciò è in parte dovuto alla riduzione della terza risorsa (IVA) e agli impegni internazionali della Comunità di riduzione dei dazi doganali; indica tuttavia le difficoltà che comporta la realizzazione di previsioni accurate in materia di entrate basate in gran misura sull'ammontare del PNL negli Stati membri e chiede alla Commissione di valutare gli effetti dell'ampliamento a tal riguardo;
51. rileva con inquietudine che la Corte dei conti e la Commissione si dichiarano preoccupate per il fatto che il sistema IVA è gravemente interessato dalla frode, malgrado ciò non comporti necessariamente perdite per il bilancio della Comunità; indica che gli Stati membri hanno quantificato a 534 milioni di EUR il volume relativo alle frodi e alle irregolarità nel 2000, corrispondente al 3,5 % delle risorse proprie dell'anno in questione, anche se ciò si spiega principalmente col caso del burro neozelandese nel Regno Unito, che rappresenta la metà del totale; rileva che la Grecia è stata l'unica a non informare la Commissione in merito ad irregolarità nell'ambito delle risorse proprie e si domanda se ciò sia dovuto ad un'assenza totale di irregolarità, alla trasmissione tardiva dei dati o semplicemente al fatto che le irregolarità non sono state scoperte;
52. sottolinea le critiche mosse dalla Corte dei conti, secondo le quali le misure di recupero prese dagli Stati membri non sono né efficaci né applicate uniformemente, il che indica una riluttanza o una difficoltà nell'affrontare il problema; constata a tale riguardo che l'OLAF ha aperto 120 fascicoli relativi a presunte frodi nella riscossione delle risorse proprie nel 2000, per un importo totale di 608,7 milioni di EUR; sollecita la Commissione a presentare le proposte necessarie per modificare la decisione 97/245/CE della Commissione ⁽⁴⁾ sulla trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di creare norme di notificazione equivalenti in tutti gli Stati membri;
53. rammenta che gli Stati membri hanno ratificato ora la nuova decisione sulle risorse proprie, aumentando i costi di riscossione dal 10 % al 25 %; invita gli Stati membri ad assicurare che ciò conduca ad una severa repressione della frode doganale e ad una migliore individuazione delle irregolarità finora rilevate nell'ambito delle risorse proprie;

II. La regolarità, la lotta contro le frodi e la protezione degli interessi finanziari

54. riconosce che il sistema attuale di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e di prevenzione delle frodi dev'essere rafforzato;

⁽¹⁾ GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 367.

⁽²⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 314 dell'8.11.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12.

55. ritiene che, nell'ambito della lotta contro la frode e altre irregolarità, la Commissione sia tenuta ad applicare regole e norme identiche per tutti i settori della spesa comunitaria, onde rispettare lo spirito dell'articolo 280 del trattato CE e garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari della Comunità;
56. considera che alcune politiche comuni favoriscono di per sé le frodi, in particolare, per i sistemi che introducono prezzi amministrati e le restituzioni alle esportazioni vengono utilizzate per sostenere l'esportazione di eccedenze, principalmente per prodotti lattiero-caseari, zucchero, cereali, e carni bovine;
57. ritiene che uno degli obiettivi principali della politica agricola comune quale stabilita dal trattato sia di assicurare «un tenore di vita equo alla popolazione agricola» e che tale obiettivo obblighi la Commissione a controllare attentamente gli schemi di ripartizione del bilancio agricolo comune tra gli agricoltori e gli altri beneficiari;
58. ritiene che le norme relative alla trasparenza, che obbligano la Commissione a rivelare i nomi dei destinatari delle sue sovvenzioni in ambiti quali le scienze, la tecnologia o il Fondo di coesione, andrebbero altresì applicate ad altre linee di bilancio e in particolare alla Politica agricola comune;

Restituzioni all'esportazione

- nota che la spesa per le restituzioni all'esportazione è aumentata da 5 695 milioni di euro nel 1980 (50,3 % del bilancio FEOG-garanzia)⁽¹⁾ a 10 159 milioni di EUR nel 1993 (29 % del bilancio FEOG-garanzia), per poi ricadere a 5 646 milioni di EUR (pari al 14 % del bilancio FEOG-Garanzia) nel 2000⁽²⁾; rileva, tuttavia, la relatività di queste cifre a causa dell'evoluzione del cambio del dollaro,
- constata che il sistema delle restituzioni all'esportazione resta un elemento importante nella politica agricola comune e che esso ha un impatto considerevole, benché non chiaro, sui mercati agricolo ed alimentare dell'Unione europea e dei paesi terzi,
- constata che, secondo la Commissione, l'eliminazione graduale del sistema delle restituzioni all'esportazione dipende dagli imminenti negoziati OMC; sollecita la Commissione ad esplicitare nel frattempo uno sforzo radicale volto a semplificare la legislazione e le procedure ai fini di una maggiore trasparenza,
- nota che dal 1990 la Corte dei conti ha presentato non meno di otto relazioni speciali che riguardavano direttamente o indirettamente il controllo delle restituzioni all'esportazione, il che mostra come la Corte consideri questo un settore che necessita di essere osservato molto da vicino; nota inoltre che la Corte dei conti, nella relazione speciale 2/1990, ha dichiarato che «le restituzioni all'esportazione costituiscono un settore ad alto rischio», a causa della «complessità della legislazione relativa e dell'ammontare degli importi che possono essere coinvolti nelle transazioni individuali» (punto 3.5),
- deplora che la Commissione non abbia seguito, su molti punti, le precedenti raccomandazioni della Corte dei conti per quanto riguarda i controlli materiali delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (relazione annuale 2000, punto 2.104),
- chiede alla Commissione, alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 7/2001 della Corte dei conti, di esaminare l'eventuale necessità di rafforzamento dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4045/89⁽³⁾ e (CEE) n. 386/90⁽⁴⁾,
- rammenta la posizione espressa nella sua risoluzione del 13 novembre 2001⁽⁵⁾, sulla protezione degli animali durante il trasporto, relativamente alle ripetute violazioni delle direttive sul benessere degli animali durante il trasporto e all'inadeguatezza delle politiche di monitoraggio condotte dagli Stati membri; insiste affinché la Commissione effettui un controllo sistematico dell'applicazione negli Stati membri della legislazione UE in materia di benessere degli animali e chiede che si proceda quanto prima possibile allo smantellamento graduale delle restituzioni all'esportazione sugli animali da macello,

⁽¹⁾ Dato comunicato dalla Commissione il 7 febbraio 2002.

⁽²⁾ Relazione speciale della Corte dei conti 2/1990 e nota della DG IV: «Restituzioni all'esportazione», pag. 6.

⁽³⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

⁽⁵⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 11.

- sollecita la Commissione ad applicare alle restituzioni all'esportazione la stessa politica di trasparenza già utilizzata in altri ambiti, quali le scienze e la tecnologia, rendendo pubblici, in formato elettronico, i nomi di tutte le imprese che beneficiano di tale schema e gli importi relativi,
- chiede alla Commissione, conformemente alle considerazioni di cui sopra e al paragrafo 24 della presente risoluzione, di intraprendere una valutazione globale degli strumenti alternativi alle restituzioni all'esportazione in grado di conseguire in modo più efficace gli obiettivi politici fissati nel trattato, nel rispetto degli impegni presi dall'Unione europea nel quadro degli accordi dell'OMC,
- accoglie con favore il piano di azione presentato dalla Commissione, a seguito della relazione speciale della Corte dei conti 7/2001 e delle discussioni in seno alla commissione per il controllo dei bilanci su questa relazione nel quadro del discarico 2000, che ha i seguenti obiettivi:
 - 1) modifica del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione⁽¹⁾ entro il primo semestre 2002, secondo i seguenti orientamenti:
 - a) qualora l'approvazione venga ritirata da una società di sorveglianza, la sospensione dell'approvazione verrà applicata in tutti gli Stati membri alle altre aziende dello stesso gruppo, fino al completamento delle indagini necessarie per ogni azienda,
 - b) gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci per prove irregolari di arrivo rilasciate da società di sorveglianza,
 - c) le disposizioni del documento di lavoro della Commissione VI/2705 del 26 ottobre 1999, relativo alle norme sull'approvazione delle società di sorveglianza devono essere incorporate nel regolamento orizzontale,
 - d) le norme che le ambasciate degli Stati membri sono tenute ad osservare nel rilasciare certificati di scarico,
 - e) raddoppio delle soglie minime per le quali le richieste di pagamento relative a piccoli importi di restituzione possono essere esonerate dalla produzione di prove di importazione,
 - 2) inclusione di visite di audit presso le maggiori società di sorveglianza nell'ambito dell'indagine sulle restituzioni differenziate entro la fine del 2002,
 - 3) creazione, entro il prossimo anno e mezzo, di un catalogo di formulari e timbri doganali utilizzati in alcuni paesi terzi,
 - 4) visita a imprese di trasporto per valutare l'uso potenziale delle banche dati sul movimento di container a scopi di controllo entro la fine del 2002,
- esprime i seguenti commenti sul piano d'azione:
 - ad 1 b)* ritiene che la Commissione debba presentare le sanzioni e assicurare mediante controlli sistematici che gli Stati membri le applichino;
 - ad 1 e)* concorda sul fatto che la Commissione, nelle presenti circostanze, risponda solo parzialmente alla raccomandazione della Corte dei conti secondo cui le prove di arrivo devono essere richieste solo in caso di dubbio o di destinazioni ad alto rischio; ritiene tuttavia che la Commissione debba seriamente esplorare modalità di miglioramento del sistema attuale, che è evidentemente insoddisfacente;
 - ad 3)* accoglierebbe con favore maggiori informazioni su questa misura, inclusa un'analisi costi/benefici alla luce della necessità che un simile catalogo sia costantemente aggiornato,
- deplora che il piano d'azione non dia seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti sotto i seguenti profili:
 - i documenti di trasporto e le fatture commerciali dovrebbero essere presentate agli organismi o uffici pagatori per tutte le richieste che eccedano la soglia minima,

(1) GUL 180 del 15.7.1999, pag. 53.

controlli a posteriori sull'immissione nel mercato dovrebbero essere intensificati,

le restituzioni non dovrebbero essere pagate sui prodotti che sono soggetti a dazi doganali ridotti in paesi terzi, laddove ciò crei meccanismi di «giostra»;

59. chiede alla Commissione di assicurare che il calcolo dei tassi di restituzione applicabili alla fecola di patate e agli amidi di cereali segua criteri prevedibili e trasparenti, come raccomandato al paragrafo 40, lettera a), della relazione speciale n. 8/2001 della Corte dei conti;
60. prende atto di tutte le misure annunciate dalla Commissione nella sua risposta al questionario della commissione per il controllo dei bilanci al fine di pubblicare i dati sulla concentrazione dei fondi PAC per coltivatore e/o per unità di produzione, e chiede alla Commissione di iniziare a presentare tali dati quanto prima possibile;
61. nota che, secondo il punto 2.145 della Relazione annuale della Corte dei conti, la recente riforma nel settore degli ortofrutticoli freschi ha concentrato i fondi comunitari sui Paesi e le regioni più sviluppati;
62. constata che determinate regolamentazioni non introducono meccanismi di verifica, né sanzioni, il che può invitare alla frode, o comportare semplicemente rischi per la salute dei cittadini;
63. chiede, ad esempio per quanto concerne l'OCM delle carni ovine e caprine, l'istituzione di un sistema di identificazione elettronico obbligatorio degli animali, affinché sia possibile la raccolta di informazioni sull'importo dei premi e il controllo di questi ultimi;
64. chiede, per quanto concerne il regime delle quote latte, un'applicazione armonizzata delle norme relative alle sanzioni ai produttori di latte che non rispettino le quote, che, a 17 anni dalla loro istituzione, non sono ancora correttamente applicate in tutti gli Stati membri (cfr. punto 2.193 della relazione annuale della Corte dei conti); deplora che l'Italia abbia pagato per conto dei suoi produttori un prelievo supplementare per il mancato rispetto delle quote latte, provocando in tal modo una distorsione della competizione in tutta l'Unione;
65. chiede, per quanto riguarda l'applicazione della normativa relativa all'ESB (cfr. relazione speciale 14/2001 della Corte dei conti) da parte degli Stati membri e le misure relative alla prevenzione dell'afta epizootica, l'instaurazione di procedure che consentano correzioni finanziarie o ammende e sanzioni relative alle spese veterinarie o alle misure relative al mercato finanziate dall'Unione europea, qualora gli Stati membri non rispettino la normativa veterinaria;
66. chiede alla Commissione di esaminare se essa non debba disporre di poteri supplementari in particolari situazioni d'urgenza che comportino rischi per la salute umana e animale;
67. constata che determinate regolamentazioni hanno ingenerato derive, e che la Commissione ha reagito tardivamente agli allarmi lanciati dalla Corte dei conti; rammenta ad esempio il caso degli aiuti alla coltivazione del lino, in relazione alla quale già nel 1992⁽¹⁾ la Corte dei conti aveva raccomandato alla Commissione di evitare qualsiasi stimolo aggiuntivo alla produzione tessile, poiché, già in quest'epoca, vi era «una produzione eccedentaria che non trovava mercato»⁽²⁾; deplora il modo e il ritardo con cui la Commissione e gli Stati membri hanno reagito alla situazione; rileva che in alcuni casi il Consiglio e il Parlamento hanno ostacolato le proposte della Commissione volte a migliorare la legislazione relativa alla PAC;
68. denuncia pertanto le regolamentazioni che ingenerano la «caccia al premio», con effetti perversi nocivi per il bilancio comunitario; ribadisce la richiesta già formulata nella sua risoluzione del 19 gennaio 2000 sul disarcio 1997⁽³⁾ affinché sia dato un seguito sistematico e serio alle raccomandazioni della Corte dei conti;

⁽¹⁾ GU C 309 del 16.11.1993.

⁽²⁾ Relazione annuale della Corte dei conti, punto 2.77.

⁽³⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 33.

69. chiede alla Corte dei conti di valutare in quale misura il sistema dei regimi preferenziali commerciali sia anche fonte di irregolarità a detrimento delle risorse comunitarie (cfr. sentenza sui televisori turchi) e chiede alla Commissione di elaborare al più presto alternative al sistema attuale;
70. deplora la situazione in cui un traffico di burro adulterato, messo in atto dalla criminalità organizzata, avrebbe potuto rappresentare un rischio per la salute, costituendo peraltro un pregiudizio potenziale per il bilancio, e chiede che vi siano sanzioni adeguate nei confronti dei sofisticatori e delle imprese europee coinvolte nel traffico, e che tutte le informazioni sul caso siano trasmesse al più presto possibile a questo Parlamento; deplora che la Commissione non abbia avvisato i consumatori in merito a eventuali rischi sanitari quando il caso è diventato pubblicamente noto nel luglio 2000; auspica che in futuro la Commissione assicuri che le esigenze in materia di sanità pubblica abbiano la priorità rispetto a ogni altra indagine; nota che, quasi due anni dopo che l'OLAF ha reso pubblico lo scandalo, non si è ancora proceduto da parte della Comunità ad alcuna correzione finanziaria a carico delle imprese coinvolte nel caso, in flagrante contrasto con quanto accade per violazioni molto meno gravi (quali la produzione di latte in esubero rispetto alla quota assegnata);
- ritiene che la presente situazione sia contraria al principio della legittima protezione degli interessi finanziari della Comunità, e chiede alla Commissione di vigilare a che i reati penali non siano trattati più favorevolmente dei reati amministrativi,
 - chiede alla Commissione di seguire rigorosamente tale caso e di riferirne i principali sviluppi a questo Parlamento;
71. rileva che l'identificazione delle irregolarità e delle frodi spetta agli Stati membri (che hanno l'obbligo di comunicarle alla Commissione), ai servizi della Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti, ma che gli Stati membri, come risulta dalla relazione speciale 10/2001 della Corte dei conti, sono ben lungi dal soddisfare totalmente al loro obbligo di comunicare le irregolarità in materia di fondi strutturali, e che le cifre accertate sono probabilmente in realtà assai più elevate;
72. invita la Commissione a valutare e riformare l'attuale regime di importazione dai Paesi terzi — a un prezzo inferiore a quello UE — di prodotti agricoli destinati ad essere trasformati nell'Unione europea e ad essere riesportati verso i Paesi terzi;
73. chiede che gli Stati membri siano maggiormente sensibilizzati, anche a livello delle amministrazioni regionali, alla lotta contro le irregolarità, sapendo, in particolare nel settore delle azioni strutturali, che un utilizzo negligente o irregolare degli stanziamenti del bilancio comunitario si accompagna a un utilizzo altrettanto negligente dei fondi messi a disposizione dai bilanci nazionali ai fini del cofinanziamento;
74. esorta la Commissione ad applicare le correzioni finanziarie, conformemente al regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione ⁽¹⁾, nel quadro delle azioni strutturali in caso di irregolarità;
75. prende atto delle cifre trasmesse, su propria richiesta, dalla Commissione relativamente all'incidenza delle irregolarità per Stato membro e all'entità dei recuperi per i Fondi strutturali dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione ⁽²⁾; nota le forti somme dovute da alcuni Stati membri (Italia, Spagna, Regno Unito e Germania) e chiede di essere informato sui motivi che giustificano la modesta entità dei recuperi a carico di questi Paesi;

Correzioni

76. per quanto riguarda la chiusura dei conti FEAOG, raccomanda nuovamente (cfr. la precitata risoluzione sul discarico 1999 approvata da questo Parlamento il 4 aprile 2001) che la procedura sia migliorata, specialmente mediante un aumento delle correzioni finanziarie per gli Stati membri laddove si presentino lacune ripetute nel sistema di controllo, incluso il termine per l'istituzione del SIGC, e mediante una proroga dagli attuali 24 a 36 mesi del termine per le decisioni di conformità, come già proposto nella precitata risoluzione sul discarico 1999; chiede inoltre alla Commissione di presentare le opportune proposte;

⁽¹⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

77. chiede alla Commissione di presentare proposte prima del prossimo scarico, in modo che il mancato rispetto dei criteri da parte degli organismi e uffici pagatori negli Stati membri possa essere adeguatamente sanzionato (con la riduzione degli anticipi o le correzioni finanziarie);
78. si chiede ancora una volta se il sistema attuale di correzioni finanziarie sia sufficiente a incoraggiare gli Stati membri a combattere le frodi e le irregolarità; invita nuovamente la Commissione a proporre una semplificazione della procedura di infrazione, prevedendo la possibilità di imporre allo Stato membro il pagamento di una cifra forfetaria o di una penalità, previa sentenza della Corte di giustizia, qualora l'esecutivo ritenga che lo Stato membro in questione abbia mancato a un obbligo sancito dal trattato (articolo 228);
79. chiede alla Commissione di informare più compiutamente questo Parlamento dei progressi verso una forma di gestione più efficace del recupero degli indebiti (azione 96 della riforma interna della Commissione); si rammarica ancora una volta (cfr. la sua precitata risoluzione del 28 febbraio 2002) che la Commissione non abbia seguito le raccomandazioni di questo Parlamento ed abbia invece introdotto la norma secondo cui la procedura di recupero deve essere avviata entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione di irregolarità da parte della Corte dei conti;
80. si felicita con la Commissione delle linee direttrici sull'applicazione del principio di proporzionalità in relazione alla rinuncia al recupero di debiti; è lieto di constatare che le linee direttrici introducono procedure chiare e trasparenti per l'estinzione del debito, in linea con gli auspici formulati da questo Parlamento;
81. chiede che, una volta adottata la sua decisione, la Commissione informi questo Parlamento della base del calcolo della correzione finanziaria applicata, da un lato, all'Olanda, nel quadro del FSE, dall'altro, alla Spagna, nell'ambito del caso del lino;
82. si attende che le procedure decisionali messe in atto dalla Commissione per le correzioni finanziarie siano aperte e trasparenti; rammenta l'articolo 213 del trattato, il quale stabilisce che i membri della Commissione «esercitano le loro funzioni in piena indipendenza» e che «si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni»; rammenta il codice di condotta dei commissari secondo cui l'eliminazione del rischio di qualsiasi conflitto d'interesse contribuisce a garantire l'indipendenza dei commissari; rileva che, secondo il codice di condotta, il ruolo dei gabinetti dei commissari è di fungere, ove necessario, da interfaccia tra i commissari e i servizi di loro competenza senza interferire nella gestione di questi ultimi; si attende che i commissari e i loro gabinetti continuino ad osservare queste disposizioni; rammenta alla Commissione il suo impegno di riferire dettagliatamente in merito a correzioni finanziarie particolari e alle procedure seguite, su richiesta di questo Parlamento;

Per quanto concerne l'organo della lotta antifrode:

83. constata i limiti dell'azione dell'OLAF, come risulta dalla relazione di attività del comitato di sorveglianza (capitolo III, punto 3.2) dello stesso, non avendo esso potuto fornire indicazioni precise sulle misure adottate dalle autorità nazionali competenti nei diversi casi, né sull'eventuale imposizione di sanzioni amministrative o penali o sul recupero dei fondi, e constata ugualmente limiti all'ambito della sua azione (ad es., i settori dell'IVA citati dalla Corte dei conti al punto 1.90 della relazione annuale, «un altro elemento atto ad aumentare il rischio di frodi è costituito dall'assenza di una chiara base di coordinamento internazionale delle indagini dell'OLAF/Commissione relative all'IVA»);
84. prende atto con preoccupazione della constatazione contenuta nella stessa relazione del Comitato di sorveglianza dell'OLAF (capitolo IV, punto 3.1.1), secondo la quale, sebbene una gran parte dei fascicoli dell'OLAF implichi elementi di natura penale, l'Ufficio non ha trasmesso le relazioni alle autorità giudiziarie nazionali competenti se non in un numero ridottissimo di casi;

85. chiede di essere informato sul ruolo specifico dell'OLAF nel quadro degli sforzi volti a proteggere la normativa dalle frodi;
86. è gravemente preoccupato per quanto concerne l'applicazione effettiva dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sulle inchieste dell'OLAF, per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni tra gli organi e le istituzioni dell'Unione;
87. ritiene che la revisione del regolamento sopra menzionato dovrà necessariamente disciplinare la questione del «riconoscimento» da parte delle autorità nazionali delle indagini dell'OLAF e del seguito da darvi;
88. deplora il fatto che l'istituzione di un procuratore europeo [COM(2000) 608], non sia stata ripresa dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000; accoglie con grande favore il Libro verde presentato nel dicembre 2001 [COM(2001) 715], come richiesto in ripetute occasioni da questo Parlamento, e considera che l'istituzione del procuratore europeo sia indispensabile per contrastare efficacemente le frodi al bilancio comunitario; sollecita l'inclusione dell'istituzione di un procuratore europeo nella convenzione onde consentirne l'inclusione nel trattato in tempo utile prima dell'ampliamento;
89. chiede di essere pienamente ed adeguatamente informato sugli sviluppi relativi a: traffici illeciti su prodotti derivati dal burro; «Foro europeo dei migranti»; «FSE», «Berlaymont», «ACEAL» e «IRELA»; si rammarica che non siano ancora disponibili i risultati definitivi dell'inchiesta interna dell'OLAF volta ad accertare se sussistano gli elementi per un'azione disciplinare;

Ampliamento

90. ritiene che la lotta contro le frodi e la tutela effettiva degli interessi finanziari delle Comunità debbano costituire una priorità assoluta nei paesi candidati e invita la Commissione a intraprendere sforzi particolari per fare in modo che, prima dell'adesione, tutti i paesi candidati abbiano instaurato autentici sistemi di contabilità, revisione dei conti e controllo conformi agli standard dell'Unione europea nei settori che beneficiano dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea e, in particolare, che rientrano nella gestione condivisa degli stanziamenti comunitari; insiste sul fatto che le relazioni annuali sui progressi compiuti dai vari paesi debbano contenere informazioni chiare e dettagliate sull'esecuzione dell'aiuto finanziario di preadesione, sulle misure adottate per verificarla e sull'esito delle revisioni contabili e dei controlli in loco nonché sul capitolo 28 (controllo finanziario); rileva a tale riguardo l'importanza di una più intensa assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione europea al fine di migliorare la capacità amministrativa dei paesi candidati;
91. esprime profonda preoccupazione nel notare i ridotti progressi in direzione dell'informatizzazione del sistema di transito comunitario dopo la commissione d'inchiesta parlamentare; si attende che la Commissione presenti concrete proposte migliorative nel quadro del seguito dato al discarico 2000; chiede che siano prese tutte le misure necessarie possibili prima che qualsiasi paese candidato aderisca all'Unione europea e invita la commissione per il controllo dei bilanci a rivedere la situazione come una questione prioritaria e si richiama alla raccomandazione della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 sul sistema di transito comunitario;

Coinvolgimento del Parlamento

92. incarica sin d'ora il suo presidente di difendere i diritti di questo Parlamento dinnanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qualora il Consiglio dovesse inserire nel nuovo regolamento finanziario disposizioni tali da mettere in qualche modo in discussione il diritto della nostra istituzione di ottenere informazioni ai sensi dell'articolo 276 del trattato CE, limitando di conseguenza i suoi poteri di controllo;

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Settori di spesa

Settore «Giustizia e affari interni» (GAI)

93. a) chiede alla Corte dei conti di riconoscere esplicitamente, nell'inventario delle azioni di politica interna, il titolo B5-8 (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia), dedicandovi la necessaria attenzione;
- b) constata che il tasso di esecuzione del bilancio 2000 per il titolo B5-8 (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia), analizzato tenendo conto degli elementi obiettivi che hanno ritardato l'attuazione di alcune azioni e dell'assenza di una situazione d'urgenza, presenta un livello solo accettabile;
- c) prende atto con soddisfazione dell'aumento rilevante del numero di audit effettuati dalla Commissione sui contratti gestiti dalla DG GAI;
- d) constata che nel settore GAI gli importi recuperabili o le riduzioni dell'importo da versare a seguito degli audit ammontano a più del 10 % dell'importo totale dei contratti esaminati, mentre il tasso medio per il complesso degli audit svolti dalla Commissione è dell'ordine del 2 %;
- e) chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi, se necessario mediante sanzioni contrattuali, al fine di lottare contro l'utilizzo improprio di sovvenzioni e/o dichiarazioni superiori alle spese effettivamente sostenute;
- f) nota con soddisfazione che al termine della sua relazione sugli stati finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) per l'esercizio 2000, la Corte dei conti conclude che i conti annuali sono affidabili e che le operazioni relative sono complessivamente legittime e regolari;
- g) chiede agli organi dell'OEDT responsabili della gestione di dare seguito alle osservazioni specifiche della Corte, in particolare per quanto concerne:
- la gestione contabile degli immobilizzi e la tenuta dell'inventario,
 - la tenuta dei fascicoli del personale: descrizione dei compiti, scheda della carriera, valutazione e informazione del personale;
- h) nota con soddisfazione che al termine della sua relazione sugli stati finanziari dell'Osservatorio europeo per i fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2000, la Corte dei conti conclude che i conti annui sono affidabili e che le operazioni relative sono complessivamente legittime e regolari; questa conclusione dimostra la serietà degli sforzi compiuti dall'Osservatorio nell'anno 2000 per migliorare il proprio sistema di controllo interno;
- i) chiede agli organi dell'Osservatorio europeo per i fenomeni di razzismo e xenofobia responsabili della gestione di dare seguito alle osservazioni specifiche della Corte, in particolare per quanto concerne:
- la gestione contabile degli immobilizzi, la tenuta dell'inventario e il controllo dei recuperi,
 - il ravvicinamento sistematico tra i dati di contabilità di bilancio e la contabilità generale, al fine di garantire un miglior seguito della gestione finanziaria nel corso dell'anno;
94. ritiene che il modesto livello di esecuzione della linea di bilancio B5-5 0 3 sia sostanzialmente dovuto ai rigorosi requisiti fissati nell'invito a presentare proposte; reputa che, in linea generale, il requisito del carattere transnazionale quale presupposto per l'ammissibilità a beneficiare di contributi non debba andare al di là della richiesta dell'esistenza di un partenariato transnazionale che implichi operatori di tre Stati membri;

Agenzie

95. a) ritiene che, ai fini di un'efficace valutazione del fabbisogno finanziario delle agenzie nel quadro della procedura di bilancio e del controllo della loro gestione finanziaria in sede di discarico, è necessario che le commissioni competenti cooperino strettamente fra loro;
- b) valuta positivamente, in questo contesto, la nomina, in seno alla commissione per i bilanci, di un relatore permanente per le agenzie e sollecita una revisione degli attuali orientamenti per la cooperazione tra le commissioni competenti per le agenzie specializzate;
- c) ritiene che la revisione degli orientamenti dovrebbe concentrarsi sugli aspetti seguenti:
- garanzia di adeguati meccanismi di controllo in seno alle commissioni competenti,
 - garanzia della trasparenza della procedura di bilancio,
 - rafforzamento degli obblighi reciproci di informazione,
 - maggiore chiarezza nella delimitazione delle competenze delle singole commissioni competenti;

Programma Daphne

96. chiede alla Commissione di presentare senza ritardo una relazione di valutazione sul programma Daphne, come previsto nella decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾; attende che la Commissione incorpori nella relazione i risultati della valutazione, nonché informazioni sul finanziamento comunitario nei diversi settori d'azione cui è stata data esecuzione in base al programma; invita la Commissione a riferire particolarmente in merito alla bassa percentuale di utilizzo degli stanziamenti di pagamento nell'anno finanziario 2000;

Rete transeuropea di trasporto

97. rileva che il tasso di esecuzione del bilancio 2000 per la linea relativa alla rete transeuropea dei trasporti è soddisfacente; raccomanda che sia ulteriormente ridotto il numero dei progetti e che ci si concentri su quelli riguardanti l'eliminazione di importanti strozzature nella rete transeuropea dei trasporti e per i quali è immediatamente evidente il valore aggiunto europeo;

Cooperazione

98. a) constata che la riduzione della povertà è l'obiettivo fondamentale della politica comunitaria per lo sviluppo e che per conseguirlo occorre adeguare tale politica alle scadenze e ai calendari approvati in occasione del Vertice del millennio;
- b) osserva che la Commissione ha sollevato le sue riserve rispetto agli obiettivi settoriali introdotti nel bilancio 2002, e ha iniziato ad adempiere ai suoi impegni per quanto riguarda il sistema di classificazione del comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAD);
- c) constata tuttavia che l'informazione permane imprecisa; auspica che nei prossimi esercizi di bilancio le cifre fornite siano totalmente affidabili e chiede, in particolare, che vengano chiariti i termini e i risultati dell'applicazione della condizionalità sociale in relazione agli aiuti all'adeguamento strutturale;
- d) segnala che l'informazione sui risultati della partecipazione comunitaria alla strategia HIPC per la riduzione del debito è scadente; chiede alla Commissione di insistere presso la Banca africana per lo sviluppo affinché vengano accelerati i negoziati per le convenzioni con i paesi beneficiari; chiede alla Commissione chiarimenti per paese e risultati per quanto riguarda l'esecuzione della sua partecipazione alla strategia dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC);

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

- e) deplora che i finanziamenti destinati alle infrastrutture e servizi sociali per l'esercizio 2000, secondo le stime preliminari della Commissione, siano inaccettabilmente bassi; ricorda i risultati della procedura di bilancio per l'esercizio 2002, attraverso i quali la Commissione si è impegnata a modificare questa situazione conformemente agli obiettivi prefissati;
- f) sottolinea che un sistema di informazione trasparente conforme agli standard del CAD costituisce un primo passo verso un approccio maggiormente orientato ai risultati e insiste sul fatto che gli indicatori di risultato dello sviluppo in relazione con gli obiettivi rappresentano una priorità per la Commissione; chiede di essere tenuto esaustivamente informato e consultato su questo processo;
- g) ritiene che la complementarità delle politiche di sviluppo degli Stati membri e il coordinamento con altri donatori costituiscano un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi citati; chiede in questo senso che per le prossime procedure di scarico la Commissione presenti a questo Parlamento informazioni concrete sulle azioni svolte congiuntamente con altri donatori, nonché sui risultati delle stesse;
- h) constata i ritardi nell'attuazione di progetti cofinanziati con le ONG; chiede alla Commissione informazioni sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure;
- i) prende atto della continua tendenza secondo cui la cooperazione tradizionale sotto forma di progetti viene sostituita da un sistema a norma del quale una proporzione crescente dei fondi detti «strumenti di esborso rapido», principalmente gli aiuti all'adeguamento strutturale, è destinato al sostegno diretto dei bilanci; ritiene che la Commissione e questo Parlamento debbano avviare un'analisi minuziosa dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio ed esorta la Commissione a presentare una comunicazione su questo tema;

Accesso ai documenti

- 99. a) afferma che a questo Parlamento, in quanto autorità di scarico, deve essere riconosciuto il medesimo accesso ai documenti della Commissione concesso alla Corte dei conti;
 - b) ribadisce che le regole dell'accordo quadro vigente concernenti l'accesso a documenti riservati si sono dimostrate insoddisfacenti per questo Parlamento in quanto autorità di scarico; incarica il suo presidente di aprire senza indugio negoziati sulla revisione dell'accordo quadro assicurando che il nuovo accordo sia conforme ai principi approvati dal Parlamento nell'aprile 2001 nella sua precitata risoluzione, del 4 aprile 2001, sul scarico 1999;
 - c) diffida il Consiglio dall'approvare nuovi regolamenti finanziari che limitino il diritto di accesso senza ostacoli di questo Parlamento alle informazioni necessarie all'esercizio dei suoi compiti relativi al scarico;
 - d) incarica il suo presidente di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio approvi regolamentazioni finanziarie che limitino i poteri di controllo di bilancio di questo Parlamento.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 aprile 2002

sulla chiusura dei conti concernente l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)

(2002/445/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000,
 - visti il conto di gestione e il bilancio finanziario consolidati relativi all'esercizio 2000 [SEC(2001) 528 — C5-0234/2001, SEC(2001) 529 — C5-0235/2001, SEC(2001) 531 — C5-0236/2001] ⁽¹⁾,
 - viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000 ⁽²⁾, nonché le relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001),
 - vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni a monte dei pagamenti effettuati, fornita dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
 - visto l'articolo 276 del trattato CE, l'articolo 78 ottavo del trattato CECA e l'articolo 180 ter del trattato Euratom,
 - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89,
 - visto l'articolo 93 e l'allegato V del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,
1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 2000 ammontano a:

	<i>(in euro)</i>
a) Entrate (*)	92 724 422 418,05
b) Spese (**)	82 867 869 808,54
Stanziamenti riportati dal 1999 al 2000 e annullati	1 953 041 236,86
Differenze di cambio per l'esercizio 1997	- 190 520 017,81
Totale	11 619 073 828,56

(*) L'importo lordo delle entrate per l'esercizio è di EUR 94 420,77 milioni, tenendo conto delle spese incorse dagli Stati membri per la riscossione delle risorse proprie (EUR 1 696,35 milioni).

(**) L'importo lordo delle spese di bilancio per l'esercizio è di 86 666,07 milioni di euro, tenendo conto delle spese negative imputabili al FEAOG-garanzia (3 798,2 milioni di euro).

⁽¹⁾ GU C 370 del 27.12.2001.

⁽²⁾ GU C 359 del 15.12.2001.

2. prende atto che le entrate totali si ripartiscono come segue:

	<i>(in euro)</i>
Risorse proprie	86 637 043 467,40
Eccedenze disponibili	4 541 233 800,45
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 546 145 150,20
Totale	92 724 422 418,05

3. prende atto che le spese totali si ripartiscono come segue:

	<i>(in euro)</i>	<i>(%)</i>
1. Politica agricola comune	40 466 689 400,02	50,88
2. Azioni strutturali	20 089 532 780,79	25,26
3. Politiche interne	6 008 273 460,93	7,55
4. Azioni esterne	4 986 774 469,38	6,27
5. Spese amministrative	4 685 921 539,15	5,89
6. Riserve	186 290 500,00	0,23
7. Aiuto «preadesione»	3 112 433 238,83	3,91
Totale	79 535 915 389,91	100,00

4. prende atto del seguente bilancio consolidato redatto dalla Commissione:

ATTIVO	<i>(in euro)</i>
I. Spese d'impianto	0,00
II. Immobilizzazioni immateriali	3 319 803,29
III. Immobilizzazioni materiali	3 261 254 218,12
IV. Immobilizzazioni finanziarie	1 856 483 517,61
V. Crediti a lungo termine	2 236 322 170,79
VI. Scorte	82 368 240,13
VII. Crediti a breve termine	4 050 765 994,66
VIII. Investimenti di tesoreria	28 372 890,52
IX. Valori disponibili	17 312 576 774,01
X. Conti transitori	83 729 930,21
Totale	28 915 193 539,34

PASSIVITÀ	<i>(in euro)</i>
I. Mezzi propri	17 867 727 577,82
II. Accantonamenti per rischi e oneri	1 497 353 116,63
III. Debiti a lungo termine	2 886 469 565,04
IV. Crediti a breve termine	5 968 181 979,75
V. Conti transitori	695 461 300,10
Totale	28 915 193 539,34

5. approva la chiusura dei conti sull'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 2000;

6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 10 aprile 2002****sul discharge alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000**

(2002/446/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 [COM(2001) 233 — C5-0209/2001],
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0618/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo della Corte dei conti (C5-0618/2001),
 - viste le raccomandazioni del Consiglio del 5 febbraio 2001 concernenti il discharge da dare alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2000 (5787/2002 — C5-0118/2002, 5788/2002 — C5-0119/2002, 5789/2002 — C5-0120/2002),
 - visto l'articolo 33 dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 276 del trattato CE,
 - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0088/2002),
- A. considerando che, nella sua dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo, la Corte dei conti conclude che, salvo alcune eccezioni, i conti dell'esercizio 2000 riflettono fedelmente le entrate e le spese di tale esercizio e la situazione finanziaria alla fine dell'anno,
- B. considerando che la Corte dei conti ha esaminato le relative transazioni sulla base della documentazione disponibile ma non ha svolto controlli in loco negli Stati ACP per verificare la reale situazione dei lavori, delle forniture o dei servizi a cui si fa riferimento nella documentazione,
- C. considerando che la Corte dei conti ha rilevato che, salvo alcune eccezioni, le transazioni alla base delle dichiarazioni finanziarie sono, nel loro complesso, legali e regolari,

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001, pag. 417.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽³⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

1. concede il discharge alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000;
2. presenta le sue osservazioni nella risoluzione allegata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo recante le osservazioni che fanno parte della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 [COM(2001) 233 — C5-0209/2001],
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0618/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo della Corte dei conti (C5-0618/2001),
 - viste le raccomandazioni del Consiglio, del 5 febbraio 2001, concernenti il discarico da dare alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2000 (5787/2002 — C5-0118/2002, 5788/2002 — C5-0119/2002, 5789/2002 — C5-0120/2002),
 - visto l'articolo 33 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0088/2002),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998, la Commissione è tenuta ad adottare tutte le misure idonee per attuare le osservazioni che compaiono nelle decisioni sul discarico,
- B. considerando che la cooperazione allo sviluppo UE ha quale obiettivo centrale la riduzione della povertà,
- C. considerando che, con la conclusione dell'accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 ⁽⁴⁾, il partenariato tra Stati ACP e UE è stato posto su un nuovo piano che dovrebbe anche comportare la riforma della cooperazione finanziaria,
- D. considerando che gli aiuti verranno assegnati sempre di più a programmi settoriali di sostegno al bilancio piuttosto che al finanziamento di progetti specifici,

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001, pag. 417.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽³⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

- E. considerando che l'informazione permane imprecisa, auspicando che nei prossimi esercizi di bilancio le cifre fornite siano totalmente affidabili e chiedendo, in particolare, che vengano chiariti i termini e i risultati dell'applicazione della condizionalità sociale in relazione agli aiuti all'adeguamento strutturale,
- F. considerando che gli aiuti si concentreranno sempre più su settori specifici e su ingenti investimenti nell'ambito di un limitato numero di programmi,
- G. considerando che la Commissione ha adottato misure tangibili nell'ambito di un piano d'azione (creazione di EuropeAid, rafforzamento delle delegazioni della Commissione, semplificazione delle procedure) per soddisfare le richieste avanzate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 6 luglio 2000 recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per il sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998 ⁽¹⁾,
- H. considerando che non è ancora possibile valutare l'efficacia di tali misure che dovevano migliorare il funzionamento dei servizi e delle delegazioni della Commissione,
- I. considerando che il bilancio del 2000 è stato il primo ad essere eseguito sotto la responsabilità unica dell'attuale Commissione che ha assunto le sue funzioni nel settembre del 1999,

Bilancio e esecuzione del bilancio nel 2000

- 1. deplora che, secondo le stime preliminari della Commissione per l'esercizio 2000, i fondi riservati alle infrastrutture e ai servizi sociali siano inaccettabilmente bassi; ricorda i risultati della procedura di bilancio per l'esercizio 2002, in cui la Commissione si è impegnata a modificare questa situazione in linea con gli obiettivi prefissati;
- 2. rileva che nel 2000 il livello degli impegni e dei pagamenti era sensibilmente superiore rispetto a quello dell'anno precedente:
 - a) nel 2000 gli impegni ammontavano a 3 758 milioni di EUR, rispetto ai 2 692 milioni nel 1999;
 - b) nel 2000 i pagamenti ammontavano a 1 548 milioni di EUR, rispetto ai 1 275 milioni nel 1999;
- 3. rileva che nel 2001 si è registrato un ulteriore e significativo aumento dei pagamenti;
- 4. esprime il proprio compiacimento per questa tendenza ma ritiene che non si possa ancora prevedere se il fondamentale problema dei ritardi in materia di esecuzione dei FES sarà definitivamente risolto nei prossimi anni;

Controllo degli aiuti

- 5. sottolinea che un sistema di informazione trasparente, conforme agli standard del comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAD), costituisce un primo passo verso un approccio maggiormente orientato ai risultati e insiste sul fatto che gli indicatori dei risultati dello sviluppo in relazione agli obiettivi rappresentano una priorità per la Commissione; chiede che il Parlamento sia tenuto esaurientemente informato e consultato su questo processo;

⁽¹⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 37.

6. ribadisce il suo parere⁽¹⁾ secondo cui la concessione di ulteriori aiuti dovrebbe essere subordinata alla presentazione e all'effettiva attuazione di programmi di riforma per migliorare la qualità della gestione finanziaria pubblica nei paesi beneficiari; sottolinea ancora una volta l'importanza dei seguenti punti:
 - a) valutazione continua dell'attuazione delle misure volte a riformare la pubblica amministrazione;
 - b) controllo dei progressi compiuti in settori fondamentali (sanità e istruzione) facendo ricorso a indicatori significativi (ad esempio, aumento del numero di insegnanti e di medici);
 - c) verifica annuale dei conti e della sana gestione delle risorse sulla base di controlli a campione;
 - d) sanzioni chiaramente definite (riduzione o sospensione dei pagamenti) nei casi in cui le misure di riforma decise non vengano rispettate;
7. sottolinea che la Commissione deve aumentare e migliorare sostanzialmente le sue capacità di audit allo scopo di far fronte a queste esigenze;
8. si compiace della risposta del 15 marzo 2000 sui punti riguardanti il numero e la natura degli audit effettuati dalla Commissione nel 2000; si compiace della spiegazione approfondita e sistematica su come le attività di audit della Commissione dovrebbero svolgersi; deplora tuttavia che la Commissione non sia in grado di fornire alcuna ulteriore informazione sull'elenco di audit effettuati nel 2000, in quanto la DG-AIDCO tiene un inventario piuttosto semplice degli audit decentralizzati (cfr. risposta della Commissione del 13 marzo 2002);
9. chiede alla Commissione se, sulla base del sistema vigente, sia in grado di rilasciare una dichiarazione di affidabilità attestante che tutti i fondi FES sono stati spesi in modo legale e regolare e conformemente ai principi di sana ed efficace gestione soprattutto per quanto riguarda:
 - a) gli standard di audit internazionali utilizzati in tutti i parametri applicabili alle società private di audit nonché agli audit della Commissione;
 - b) gli audit previsti in tutti gli accordi di finanziamento;
10. invita la Commissione a spiegare in che modo l'attuale sistema di controllo garantirà che i fondi FES siano spesi in modo legale e regolare con un maggior ricorso al sostegno diretto di bilancio;
11. invita la Commissione a trasmettergli il suo programma indicativo di audit di spesa nell'ambito dei FES per il 2002, da effettuare a cura dei suoi servizi centrali o con la loro stretta supervisione, fermo restando che tali controlli in loco serviranno a valutare l'applicazione delle misure volte a migliorare la pubblica amministrazione negli Stati ACP e a verificare la qualità di lavori, forniture o servizi finanziati dai FES;
12. deplora che il seguito dato ai risultati dei controlli da parte dei servizi della Commissione non sia ancora migliorato; concorda con la Corte dei conti quanto alla necessità che gli audit di controllo effettuati su istruzione della Commissione stessa o degli ordinatori del FES occupino un posto privilegiato;
13. invita la Commissione a fornire una spiegazione più convincente del motivo per cui i casi di spese non ammissibili per un importo pari a circa 14 milioni di EUR, individuati in uno studio della Corte dei conti⁽²⁾, non sono stati ancora conclusi in modo soddisfacente;

⁽¹⁾ Cfr. paragrafi 20 e 21 della risoluzione del Parlamento europeo, del 24 ottobre 2001, sul scarico del FES per il 1999 (GU L 321 del 6.12.2001, pag. 25).

⁽²⁾ Cfr. paragrafo 58 della relazione annuale 2000 della Corte dei conti.

14. chiede alla Commissione di sospendere i pagamenti al Senegal fino a che non sarà stata eseguita la sentenza del tribunale senegalese in merito all'appropriazione indebita di circa sei milioni di EUR del settimo FES, scoperta in seguito a un audit nel 1995 ⁽¹⁾;
15. prende atto della continua tendenza a sostituire la cooperazione tradizionale sotto forma di progetti con un sistema in cui un'ampia quota dei fondi detti «strumenti di esborso rapido», principalmente aiuti all'adeguamento strutturale, è destinata al sostegno diretto dei bilanci; ritiene che la Commissione e il Parlamento debbano avviare un'analisi minuziosa dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio ed esorta la Commissione a presentare una comunicazione su questo tema;
16. chiede all'OLAF di informarlo in modo completo su tutte le inchieste avviate, in corso o concluse nel 2000; rileva che l'OLAF fornisce attualmente assistenza al Kenia in relazione a un'indagine penale concernente gravi accuse su una procedura d'appalto; chiede informazioni aggiornate su questo caso;
17. rileva che per il momento non sono stati avviati procedimenti disciplinari in seguito all'inchiesta amministrativa concernente l'efficacia dei sistemi di monitoraggio e di controllo sull'utilizzazione dei fondi di contropartita in Costa d'Avorio, Tanzania e Togo; ricorda ⁽²⁾ che è stata commessa una frode evidente concernente, tra l'altro, l'acquisto di attrezzature mediche a prezzi eccessivamente elevati in Costa d'Avorio per un totale di circa 28 milioni di EUR; auspica di essere informato di eventuali casi futuri non appena si verificano;
18. ritiene che la complementarità con le politiche di sviluppo degli Stati membri e il coordinamento con altri donatori costituiscano un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi citati; chiede, in questo ambito, che per le prossime procedure di scarico la Commissione presenti al Parlamento informazioni concrete sulle azioni svolte insieme ad altri donatori, nonché sui risultati delle stesse;
19. constata i ritardi nell'esecuzione di progetti cofinanziati con le ONG; chiede alla Commissione informazioni sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure;

Centro per lo sviluppo delle imprese (CDE)

20. Rileva che il contributo FES al CDE nel 2000 è stato di 18 738 EUR; deplora i gravi problemi riscontrati con la gestione del Centro, tra cui la mancanza di controllo dei contratti, le elevate spese di rappresentanza e i cospicui costi relativi ai viaggi durante il periodo 1997-1999; deplora che la relazione audit per l'esercizio finanziario 1999, elaborata dai revisori nominati dal comitato di ambasciatori ACP-CE, abbia sottolineato l'assenza di miglioramenti quanto alla gestione finanziaria del Centro nel 1999; si compiace per il fatto che la Commissione abbia avviato un audit supplementare per il periodo 1997-1999; attende di riceverne una copia alla sua ultimazione; informa la Commissione che riesaminerà la questione nel quadro del scarico per l'esercizio 2001;

Segretariato ACP

21. deplora che la Commissione abbia firmato il 9 marzo 2000 un accordo di finanziamento per 18 milioni di EUR, relativo al periodo 2000-2004, a beneficio del Segretariato ACP con sede a Bruxelles, il che rappresenta un aumento di circa il 50 % all'anno rispetto al finanziamento concesso nel periodo precedente,
 - a) senza collegare questo finanziamento a tasso fisso alla mole di lavoro o ai risultati previsti;
 - b) senza mettere in chiaro in che misura i progetti ad hoc finanziati dai FES possano continuare a contribuire ai costi di funzionamento del Segretariato ACP;

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 60 della relazione annuale 2000 della Corte dei conti.

⁽²⁾ Cfr. comunicato stampa della Commissione n. JP/00/64 del 20.1.2000.

- c) senza insistere a che il Segretariato ACP rispetti finalmente le sentenze dei tribunali belgi che gli impongono di pagare un indennizzo a un ex dipendente fin dal 1995;
22. chiede alla Commissione di informare il Segretariato ACP del fatto che, in ogni caso, dovrà conformarsi alle sentenze definitive dei tribunali belgi su questioni ancora in sospeso;
23. invita la Commissione a rispettare la raccomandazione della Corte dei conti⁽¹⁾ e a chiedere al Segretariato ACP di fornire non soltanto i conti finanziari annuali e le relazioni esterne di audit ma anche le relazioni di attività con gli indicatori dei risultati, allo scopo di poter controllare i progressi compiuti e giustificare le richieste di finanziamento;

I poteri legislativi e di bilancio del Parlamento per quanto concerne i FES

24. ribadisce il suo parere⁽²⁾ secondo cui la situazione attuale, nella quale il Parlamento europeo è chiamato a adottare una decisione annuale sul discharge ai FES senza avere i necessari poteri legislativi e di bilancio, rappresenta un'anomalia; chiede ancora una volta che le risorse dei FES vengano iscritte nella sezione della cooperazione allo sviluppo del bilancio generale dell'Unione europea;

Dichiarazione di affidabilità

25. Prende atto del fatto che la Corte dei conti ha emesso una dichiarazione di affidabilità favorevole, pur affermando che, in caso di pagamenti effettuati nei paesi ACP, l'audit finanziario dimostra che transazioni illegittime possono essere imputate ai FES (cfr. legalità e regolarità delle transazioni); sottolinea che la Corte dei conti non ha effettuato audit in loco nei paesi ACP; mette, pertanto, in discussione l'utilità della dichiarazione di affidabilità;

Decentralizzazione

26. invita la Commissione a informare pienamente il Parlamento in merito all'avvio del processo di decentramento per quanto riguarda le delegazioni dei paesi in via di sviluppo, nonché sui risultati della gestione degli aiuti da parte delle delegazioni;
27. insiste sul fatto che il Parlamento deve essere pienamente associato al processo di valutazione delle delegazioni pilota selezionate per il processo di decentramento, nonché informato in merito alla valutazione del rendimento delle delegazioni, che sarà un elemento essenziale delle future decisioni in materia di personale;

Accesso ai documenti

28. constata che il discharge FES per l'esercizio 2000 ha, ancora una volta, dimostrato che le norme di cui all'accordo quadro in vigore, per quanto riguarda l'accesso ai documenti riservati, sono insoddisfacenti per questo Parlamento nella sua qualità di autorità competente per il discharge; le norme sono:
- poco chiare in materia dei vari livelli di riservatezza
 - suscettibili di interpretazioni molto ampie, segnatamente per quanto riguarda l'eventualità o meno che un documento venga giudicato riservato
 - causa di inutili ritardi nella consegna di informazioni riservate;

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 51 della relazione annuale 2000 della Corte dei conti.

⁽²⁾ Cfr. paragrafo 30 della risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2001.

29. dichiara che questo Parlamento deve avere accesso ai documenti originali nella loro completezza, senza alterazioni precedenti o censure;
30. incarica il suo Presidente di avviare, immediatamente, negoziati sulla revisione dell'accordo quadro e di garantire che il nuovo accordo sia conforme ai principi approvati da questo Parlamento nella sua risoluzione del 4 aprile 2001 sul disarcico per l'esercizio 1999 ⁽¹⁾;
31. intima al Consiglio di non adottare nuovi regolamenti finanziari che limitino il libero diritto di accesso del Parlamento alle informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti relativi al disarcico;
32. incarica il suo presidente di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio adotti regolamenti finanziari volti a limitare i poteri di controllo di questo Parlamento;
33. chiede alla Commissione di riferire sulle misure prese per dare un seguito alle osservazioni formulate nella presente risoluzione entro il 31 maggio 2002; invita la commissione per il controllo dei bilanci ad analizzare tale informazione e ad elaborare una relazione sul seguito dato alla risoluzione sul disarcico 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 2.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 aprile 2002

sulla chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000

(2002/447/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 [COM(2001) 233 — C5-0209/2001],
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0618/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo della Corte dei conti (C5-0618/2001),
 - viste le raccomandazioni del Consiglio, del 5 febbraio 2001, concernenti il discarico da dare alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2000 (5787/2002 — C5-0118/2002, 5788/2002 — C5-0119/2002, 5789/2002 — C5-0120/2002),
 - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0088/2002),
1. rileva che la situazione finanziaria del sesto, settimo e ottavo FES al 31 dicembre 2000 era la seguente:

(in milioni di euro)

Situazione finanziaria del FES al 31 dicembre 2000	sesto FES	settimo FES	ottavo FES	Totale
Risorse nette	7 829,1	11 608,5	13 308,8	32 746,4
Utilizzazione	7 496,1	10 754,5	8 348,1	26 598,7
Saldo disponibile per nuove decisioni	333,0	854,0	4 960,7	6 147,7

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001, pag. 417.

⁽²⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 10 aprile 2002****sulla concessione del discharge alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2000**

(2002/448/CECA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 2000 ⁽¹⁾ e la relazione ⁽²⁾ della Corte dei conti europea su tale rendiconto,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 2000 (comprendente la dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA) corredata delle risposte della Commissione (C5-0043/2002) ⁽³⁾,
 - visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 octies,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0079/2002),
1. concede il discharge alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per le cifre relative all'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 2000, figuranti in allegato;
 2. presenta le sue osservazioni nella risoluzione allegata;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti e al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 185 del 30.6.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 363 del 19.12.2001, pag. 40.

⁽³⁾ GU C 366 del 20.12.2001, pag. 1.

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CECA AL 31 DICEMBRE 2000

ATTIVO	<i>(in euro)</i>	
	31 dicembre 2000	31 dicembre 1999
Disponibilità presso banche centrali	84 650	95 385
Crediti verso banche	645 009 949	1 007 935 493
Crediti verso clienti	1 501 804 675	1 583 067 740
Valori mobiliari	1 723 746 372	1 768 229 093
Attività materiali e immateriali	0	710 287
Altre attività	5 170 347	9 025 480
Conti di regolarizzazione	96 173 610	106 529 763
Totale attivo	3 971 989 603	4 475 593 241
Impegni fuori bilancio	430 881 628	427 969 333
PASSIVITÀ	<i>(in euro)</i>	
	31 dicembre 2000	31 dicembre 1999
Debiti verso banche	981 630 568	1 408 815 543
Debiti rappresentati da titoli	1 062 076 396	1 027 547 730
Altre passività	7 494 034	23 630 708
Conti di regolarizzazione	91 947 305	89 402 188
Totale degli impegni verso terzi	2 143 148 303	2 549 396 169
Bilancio operativo CECA	835 516 282	949 154 370
Fondo di garanzia	565 000 000	553 000 000
Accantonamenti per grandi rischi	17 000 000	18 000 000
Altri accantonamenti	158 663 347	155 196 643
Totale delle entrate	740 663 347	726 196 643
Riserva speciale	176 055 284	176 055 284
Vecchio fondo pensioni	74 577 321	72 959 662
Utili riportati	213 454	666 841
Utili dell'esercizio	1 815 612	1 164 272
Totale riserve e utili	252 661 671	250 846 059
Totale passivo	3 971 989 603	4 475 593 241
Impegni fuori bilancio	426 626 265	415 913 293

CONTO PROFITTI E PERDITE PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000

(in euro)

SPESE	31 dicembre 2000	31 dicembre 1999
Interessi e oneri assimilati	170 536 669	179 314 809
Oneri per commissioni	439 219	439 353
Differenze di cambio	862 006	1 429 678
Minusvalenze realizzate su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	6 703 555	3 940 390
Rettifiche di valore su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	2 960 265	36 720 808
Rettifiche di valore su azioni e altri titoli a reddito variabile	13 920 110	0
Totale	24 445 936	42 090 876
Spese amministrative generali	5 000 000	5 000 000
Rettifiche di valore su terreni e costruzioni	166 180	328 378
Altri oneri di gestione	315 884	308 312
Rettifiche di valore su crediti	12 590 342	13 479 465
Dotazione Fondo di garanzia	12 000 000	23 000 000
Dotazione degli altri accantonamenti per rischi e oneri	17 134 135	2 874 287
Totale	41 724 477	39 353 752
Oneri straordinari	270 668	2 984 370
Impegni giuridici dell'esercizio	129 942 347	145 553 799
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	0	34 000 000
Totale delle spese	372 841 380	449 373 649
Utile dell'esercizio	1 815 612	1 164 272
Totale	374 656 992	450 537 921
RICAVID		
Interessi e ricavi assimilati	248 795 316	254 449 772
Commissioni riscosse	93 400	0
Proventi di operazioni finanziarie	26 444 507	24 889 284
Recupero di rettifiche di valore su crediti e accantonamenti	14 155 711	65 891 747
Altri proventi di gestione	2 122 461	455 630
Proventi eccezionali	2 427 191	14 166
Proventi connessi al bilancio operativo CECA	74 618 406	104 837 322
Recupero di accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	6 000 000	0
Totale dei ricavi	374 656 992	450 537 921

ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA

(in euro)

ESECUZIONE DEL BILANCIO	31 dicembre 2000	31 dicembre 1999
<i>Spese</i>		
Spese amministrative	5 000 000	5 000 000
Impegni giuridici	129 942 347	145 553 799
Finanziamento dei bilanci operativi futuri	0	34 000 000
Totale	134 942 347	184 553 799
<i>Entrate</i>		
Prelievo		
Ammende		16 605 836
Rimborso di abbuono interessi	1 955 203	2 557 049
Varie	1 035 599	320 008
Finanziamento dei bilanci operativi futuri	6 000 000	
Annullamento di impegni giuridici	71 627 605	85 354 429
Saldo netto dell'esercizio	54 323 940	79 716 477
Totale	134 942 347	184 553 799
Risultato dell'esecuzione del bilancio	0	0
RISULTATI DELL'ESERCIZIO		
Risultato delle operazioni non di bilancio dopo detrazione del saldo netto destinato al bilancio operativo	27 815 612	3 164 272
Risultato dell'esecuzione del bilancio	0	0
Totale	27 815 612	3 164 272
Recupero accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo/imprevisti di bilancio	- 14 000 000	21 000 000
Dotazione Fondo di garanzia	- 12 000 000	- 23 000 000
Risultato prima della destinazione	1 815 612	1 164 272

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione di concedere il disarcico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2000**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti l'articolo 78 octies e l'articolo 97 del trattato CECA,
 - visto il protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea), concordato a Nizza il 26 febbraio 2001 ⁽¹⁾,
 - vista la relazione finanziaria della CECA per l'esercizio 2000, pubblicata dalla direzione generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione europea (servizio «Operazioni finanziarie»),
 - visti il rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 2000 ⁽²⁾ e la relazione ⁽³⁾ della Corte dei conti europea su tale rendiconto,
 - visto l'articolo 89, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in virtù del quale le istituzioni della Comunità europea devono adottare tutte le misure necessarie per dare seguito alle osservazioni figuranti nelle decisioni di disarcico,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 2000 (comprendente la dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA) corredata dalle risposte della Commissione (C5-0043/2002) ⁽⁴⁾,
 - vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il quadro post-CECA, approvata il 21 novembre 2001 nell'ambito del «trilogo» sulla procedura di bilancio ⁽⁵⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
 - viste le risoluzioni del Consiglio del 20 luglio 1998 ⁽⁶⁾ e del 21 giugno 1999 ⁽⁷⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato consultivo CECA, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla scadenza del trattato CECA — attività finanziarie dopo il 2002, recante proposte di decisioni del Consiglio [COM(2000) 518], ora modificata al fine di tenere conto del protocollo del trattato di Nizza [COM(2001) 121],
 - vista la relazione di seguito sulla risoluzione di disarcico CECA per il 1999 presentata dalla Commissione [COM(2001) 735],
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0079/2002),
- A. considerando che, in vista della prossima scadenza del trattato CECA, dal 1997 quest'ultima ha cessato di erogare nuovi prestiti sui fondi raccolti e che nel 2000 non ha svolto alcuna attività di assunzione di prestiti, anche se al 31 dicembre 2000 i debiti in essere ammontavano a 1 851 milioni di EUR sui fondi raccolti e 130 milioni di EUR sui fondi propri;

⁽¹⁾ GU C 80 del 10.3.2001, pag. 67.

⁽²⁾ GU C 185 del 30.6.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 363 del 19.12.2001, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU C 366 del 20.12.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ SN 4609/01, Riv. 1.

⁽⁶⁾ GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

- B. considerando che nel 2000 la CECA ha continuato a finanziare la ricerca e il ricollocamento di lavoratori, mediante impegni aggiuntivi per 81 milioni di EUR a titolo del proprio bilancio operativo a favore della ricerca e 31 milioni di EUR per il ricollocamento, e con ulteriori impegni per 19 milioni di EUR a favore del programma Rechar che prevede misure sociali nel settore carboniero;
- C. considerando che dal 1° gennaio 1998 la Commissione ha fissato allo 0 % il prelievo CECA sui prodotti del carbone e dell'acciaio, che fino a quel momento costituiva una delle principali risorse del bilancio della CECA;
- D. considerando che le principali fonti di finanziamento della CECA sono attualmente costituite dal saldo netto di gestione delle varie riserve e dall'annullamento di impegni non eseguiti;
- E. considerando che il bilancio finanziario della CECA, in continuo declino dal 1997, ha registrato, dal 1999, un calo di 504 milioni di EUR, con prestiti agli istituti di credito e ai clienti pari al 54,1 % dell'attivo totale per il 2000;
- F. considerando che il conto profitti e perdite ha registrato un calo di 75,3 milioni di EUR rispetto all'esercizio precedente, con una diminuzione delle perdite nette sulle operazioni finanziarie da 42 a 24 milioni di EUR, mentre per quanto riguarda le entrate gli interessi riscossi hanno subito una diminuzione da 254 a 249 milioni di EUR e le entrate relative al bilancio operativo sono diminuite da 105 a 75 milioni di EUR;
- G. considerando che si prevede che il livello delle riserve raggiungerà il 100 % dei prestiti in essere non coperti da garanzie pubbliche entro il 23 luglio 2002 e che, al 31 dicembre 2000, il Fondo di garanzia ammontava a 565 milioni di EUR, vale a dire il 98,8 % di tali prestiti;
- H. considerando che la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione, approvata ad Amsterdam il 16-17 giugno 1997 e la summenzionata risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul futuro della CECA chiedono che gli introiti derivanti dalle riserve inutilizzate vengano impiegati per finanziare un fondo di ricerca su attività collegate alle industrie del carbone e dell'acciaio;
- I. considerando che, nella sua precisata comunicazione del settembre 2000 [COM(2001) 518], la Commissione ha dichiarato che il patrimonio della CECA in liquidazione ammonterà nel 2002 a 1,6 miliardi di EUR;
- J. considerando che l'importo restante dopo la deduzione del rimborso del debito in essere va considerato come parte delle «risorse proprie» del bilancio UE, le quali dovrebbero fruttare un interesse annuo su una somma di circa 45 milioni di EUR, da destinare alla ricerca collegata alle industrie del settore carbo-siderurgico (fuori dall'ambito dei programmi quadro di ricerca);
- K. considerando che la scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, comporterà la soppressione totale del regime giuridico e delle procedure della CECA nonché lo scioglimento del Comitato consultivo istituito da tale trattato;
- L. considerando che la relazione annuale della CECA per l'esercizio 2000 è stata approvata dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2001;
- M. considerando che la Corte dei conti conclude che i rendiconti finanziari della CECA al 31 dicembre 2000 forniscono una visione equa e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della CECA a tale data nonché dei risultati delle sue operazioni per l'esercizio finanziario conclusosi nella stessa data;
- N. considerando che la Corte dei conti afferma che la legalità e la regolarità delle transazioni sono in generale adeguatamente garantite e che pertanto propone una dichiarazione di affidabilità positiva;

1. accoglie favorevolmente i progressi compiuti nella chiusura graduale delle attività della CECA, in particolare i prestiti e gli abbuoni d'interesse, ma deplora i ritardi nella determinazione di una base giuridica per il nuovo Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio che sostituirà le attività della CECA in questo campo;
2. rileva che le previsioni di spesa relative al 2000 per gli aiuti alla riconversione, calcolate sulla base delle stime fornite dagli Stati membri, eccedevano le spese effettivamente sostenute del 46 % e che il surplus che ne risulta, insieme all'annullamento degli impegni, ha contribuito a migliorare ulteriormente l'indice di solvibilità;
3. accoglie gli argomenti della Commissione circa l'impossibilità di valutare le reali conseguenze del trattato CECA per l'espansione economica, l'occupazione e il tenore di vita senza tenere conto dei numerosi altri fattori in causa, ma la invita al contempo a pubblicare un opuscolo che riassume il lavoro svolto dalla CECA dalle sue origini;
4. esorta altresì la Commissione a pubblicare quanto prima una valutazione globale delle attività di ricerca finanziate dalla CECA, in particolare una valutazione del programma di ricerca per il carbone e dei criteri proposti per la selezione di nuovi progetti di ricerca in tale settore, come è già stato fatto per il settore siderurgico; considera tale valutazione una base fondamentale per le attività del nuovo Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio proposto;
5. prende nota del fatto che, dopo il 23 luglio 2002, il 100 % dei debiti in essere non garantiti dal governo di uno Stato membro saranno coperti dalle riserve CECA e approva la strategia di prudente gestione finanziaria della CECA, adottata dalla Commissione fino alla scadenza del trattato;
6. rileva i progressi compiuti per quanto riguarda la riduzione delle spese amministrative, riportati nel documento intitolato: «Scadenza del trattato CECA: impatto sui costi amministrativi della Commissione» (fornito alla commissione per il controllo dei bilanci dal Commissario Schreyer l'8 marzo 2001); invita la Commissione a informare questo Parlamento del risultato della sua strategia politica annuale per il 2003 per quanto riguarda il ricollocamento del personale attualmente incaricato dell'amministrazione delle attività della CECA;
7. accoglie con favore i progressi compiuti per quanto riguarda il trasferimento dell'esperienza maturata in ambito CECA al Comitato economico e sociale e sostiene gli sforzi della Commissione per promuovere una nuova struttura lavorativa all'interno del Comitato economico e sociale che si occupi dei problemi che riguardano la trasformazione industriale e che integrerà le migliori prassi sviluppate nell'ambito delle industrie carbosiderurgiche;
8. esorta la Commissione ad avviare negoziati con i paesi candidati riguardo alle condizioni relative alla loro partecipazione al nuovo fondo di ricerca, non appena questo sarà stato istituito e chiede alla Commissione di tenerlo informato dei progressi di tali negoziati;
9. invita la Commissione a fornire una spiegazione in merito ai ritardi nel miglioramento della situazione contabile relativa ai prestiti erogati ai funzionari, con particolare riferimento alla presentazione delle relazioni mancanti promesse per la fine del 2001 nelle sue risposte al punto 22 della precitata relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 2000;
10. accoglie con favore la valutazione positiva fatta dalla Corte dei conti sulla gestione del bilancio CECA da parte della Commissione per l'esercizio 2000 e l'introduzione, da parte della Commissione, di un sistema di misurazione della performance che, per l'esercizio 2000, ha rilevato un tasso medio di rendimento dell'attivo disponibile pari al 4,72 %; ritiene tuttavia che per giungere ad un audit significativo, tale tasso di rendimento andrebbe accompagnato da un parametro di riferimento per gli esercizi finanziari successivi;

11. invita pertanto la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta di orientamenti per gli investimenti e un obiettivo di tasso di rendimento delle attività finanziarie che ha in gestione, in particolare delle attività da essa attualmente amministrate per conto della CECA, che diventeranno in seguito la fonte delle entrate del proposto Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio; propone di collegare detto obiettivo ad un calcolo dei tassi medi di rendimento dei titoli di Stato nell'UE;
 12. invita inoltre la Commissione ad illustrare le misure che intende adottare al fine di garantire che tutti gli utili realizzati mediante tale gestione finanziaria siano rigorosamente destinati al Fondo di ricerca e che parte di essi non venga deviata verso il bilancio generale;
 13. esorta nuovamente la Commissione a garantire la massima trasparenza nella divulgazione di dati informativi che potrebbero essere rilevanti ai fini della determinazione del valore dell'attivo CECA;
 14. sottolinea che questo Parlamento continuerà a monitorare l'effettivo uso del denaro dei contribuenti, in particolare ai fini della ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio, anche dopo la liquidazione della CECA.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 aprile 2002

sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Sezione I — Parlamento europeo)

(2002/449/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2000 [SEC(2001) 530 — C5-0238/2001],
 - viste la relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2000 e le risposte delle istituzioni (C5-0617/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione che attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni pertinenti, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),
 - visti l'articolo 275 del trattato CE, l'articolo 78 quinquies del trattato CECA e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,
 - visto l'articolo 77 del regolamento finanziario e l'articolo 13 delle norme interne di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
 - visto il suo regolamento, in particolare l'articolo 184, paragrafo 3,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0098/2002),
1. prende atto dei dati di chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2000 sulla base dei seguenti importi:

(in euro)

Utilizzo degli stanziamenti	Stanziamenti per l'esercizio 2000 ⁽¹⁾	Stanziamenti riportati dall'esercizio 1999	
		Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario
Stanziamenti disponibili	979 924 397,00	103 330 878,72	—
Impegni assunti	972 828 892,09	—	—
Pagamenti effettuati	885 733 890,92	94 201 060,87	—
Stanziamenti riportati all'esercizio 2001			
— articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario	87 095 001,17		
— articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario	—	—	—
Stanziamenti annullati	7 095 504,91	9 129 817,85	—
Bilancio finanziario al 31 dicembre 2000:	1 688 061 835		

⁽¹⁾ Compreso il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2000.⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001.

Esecuzione del bilancio

2. constata l'alto livello di esecuzione del bilancio come emerge:
 - dall'elevato tasso di esecuzione degli stanziamenti disponibili nell'esercizio 2000 (99,28 % contro il 98,97 % nel 1999),
 - dal livello sostanzialmente identico dell'utilizzo di stanziamenti riportati automaticamente dal 1999 (91,16 % rispetto al 91,96 % del 1998-1999),
 - dall'incremento della percentuale di pagamenti rispetto agli impegni (91,05 % contro l'88,68 % del 1999);
3. riconosce, tuttavia, che, per quanto concerne il tasso di esecuzione, la situazione generalmente positiva risulta alterata dal ricorso sistematico allo storno di recupero effettuato alla fine dell'anno, che, negli ultimi anni, è stato utilizzato per raccogliere gli stanziamenti disponibili nella totalità del bilancio del Parlamento, al fine di effettuare versamenti anticipati sulle somme dovute per gli immobili dell'istituzione;
4. constata che, relativamente al livello di utilizzo degli stanziamenti su singole linee di bilancio, è stato possibile lo storno di 4 410 000 EUR dalla voce 1 1 0 0 (stipendi) e di 4 200 000 EUR dalla voce 1 8 7 0 (interpreti e tecnici di conferenza) nel quadro dello storno di recupero C10, seguito da un ulteriore storno di 700 000 EUR dalla voce 1 8 7 0 nel quadro dello storno C10 (integrativo); ricorda che l'incapacità dell'amministrazione di tenere un'adeguata registrazione dei costi di interpretazione nel corso del 2000 ha determinato il rifiuto del visto n. 01/06 da parte del controllore finanziario; incarica l'amministrazione di informarlo, entro il 1° luglio 2002, sui risultati dell'inchiesta amministrativa che era stata promessa nella decisione di non tenere conto del rifiuto del visto firmata dalla presidente il 13 dicembre 2001;
5. accoglie favorevolmente le informazioni riportate nella relazione del controllore finanziario all'istituzione n. 01/01, in base a cui il tasso di errori (definito in termini di documenti di bilancio restituiti per rettifiche e completamento, in percentuale del numero totale presentato) è sceso dall'8,4 % del 1999 al 7 % del 2000, in ultima analisi, solo 8 dei 33 335 documenti controllati non hanno dato luogo a un rifiuto del visto del controllore finanziario (in 5 casi annullati per decisione superiore); rileva pertanto che entrambe le cifre mostrano una tendenza al ribasso; esprime la propria preoccupazione perché il grande numero di errori, attualmente rilevati e rettificati grazie all'attività del controllore finanziario, non sarebbero più accertati ove fosse abrogata la verifica ex ante con l'introduzione del sistema di audit interno proposto;
6. prende atto delle conclusioni della Corte dei conti presentate nella sua comunicazione del 12 novembre 2001 sulle decisioni di non tener conto dei rifiuti di visto stabiliti nel corso dell'esercizio 2000, secondo cui tale aspetto relativo al controllo interno funziona normalmente, avendo rivelato anomalie di gestione amministrativa;
7. rileva tuttavia che vari casi dai quali è derivato il rifiuto di visto nel 2000 non comportavano un «impegno giuridico preventivo»; si chiede se essi avrebbero dovuto essere stati oggetto di una proposta di non tenerne conto da parte dell'Amministrazione; insiste sul fatto che gli ordinatori debbano assumersi la responsabilità personale per gli errori e le violazioni giuridiche che danno origine a tali casi; sollecita l'Amministrazione ad adottare una rapida azione correttiva, compresa l'immediata cancellazione delle proposte in questione, anziché mantenere l'attuale ricorso pressoché automatico alla procedura di non tener conto del rifiuto di visto;

Rendiconto

8. rileva l'osservazione della Corte nella sua relazione annuale 2000 (paragrafo 7.3), in base a cui l'approccio generale adottato dalle istituzioni nell'analisi della gestione del bilancio non informa adeguatamente i lettori riguardo agli aspetti più significativi delle spese dell'anno in questione; prende inoltre atto della sua critica, secondo cui il Parlamento non spiega la procedura per destinare gli stanziamenti non utilizzati di altre linee ai rimborsi in conto capitale relativi agli immobili; condivide l'opinione della Corte, in base a cui le istituzioni in generale e il Parlamento europeo in particolare dovrebbero assicurare in futuro un'analisi più esauriente, focalizzata sulle principali tendenze della spesa e sui principali elementi del patrimonio, oltre a fornire indicatori chiave in materia economica ed efficienza;

9. è dell'avviso che i conti del Parlamento, che comprendono il conto di gestione e il bilancio finanziario, pubblicati insieme a quelli delle altre istituzioni nel «*compte de gestion*»⁽¹⁾ elaborato dalla Commissione, andrebbero pertanto presentati in una forma più comprensibile al lettore (per analogia con le relazioni di un'azienda agli azionisti), in modo da risultare accessibili ai cittadini dell'Unione e immediatamente comprensibili al lettore comune, senza richiedere conoscenze specialistiche di contabilità o dei meccanismi finanziari dell'Unione europea;
10. incarica il suo segretario generale di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1° luglio 2002, un documento di lavoro sulla fattibilità e le implicazioni complessive di una revisione della presentazione dei conti del Parlamento;
11. precisa che, sebbene la Corte dei conti, a norma dell'articolo 248, paragrafo 1, del trattato CE, presenti una dichiarazione di affidabilità basata sui conti consolidati di tutte le entrate e spese della Comunità, ciò non toglie che in tale dichiarazione siano riportate osservazioni riguardanti la legalità e la regolarità delle transazioni effettuate dalle singole istituzioni; chiede che la Corte, a fini di maggiore trasparenza, valuti la possibilità di pubblicare nella prossima relazione annuale una dichiarazione di affidabilità distinta per ciascuna istituzione; chiede al suo segretario generale di mettere a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci la lettera settoriale della Corte dei conti e le risposte dell'Amministrazione;
12. osserva che, dal momento che lo stato delle entrate del Parlamento presenta somme pari a 19 600 463 EUR per i contributi pensionistici al personale (articolo 4 0 1) e a 1 290 126 EUR per i contributi pensionistici dei deputati (articolo 9 1 0), sarebbe opportuno che il bilancio finanziario del Parlamento spieghi come tali potenziali passività debbano essere liquidate, ad esempio mediante riferimento alle note sugli impegni fuori bilancio allegati ai conti consolidati dell'Unione europea;

Gestione

13. accoglie favorevolmente i progressi compiuti con l'introduzione della gestione per attività (Activity Based Management) nella gestione del Parlamento europeo, ma reputa i risultati abbastanza modesti e provvisori; invita ad azioni più ambiziose e sottolinea la necessità di delegare competenze e responsabilità ad un livello amministrativo inferiore e di precisare e far rispettare i doveri del singolo e le responsabilità di ciascun membro del personale;
14. rileva le raccomandazioni emerse nello studio interlocutorio «Rome-PE» sulla politica del personale circa il miglioramento dell'efficienza delle risorse umane del Parlamento⁽²⁾; propone che tali raccomandazioni siano prese in esame insieme alle attuali proposte di riforma del personale, al fine di promuovere una gestione efficiente e chiarire le responsabilità personali e i doveri dei funzionari;
15. sottolinea che questo Parlamento si è impegnato a creare un servizio di audit interno indipendente, ai sensi del regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio⁽³⁾ che modifica l'articolo 24 del regolamento finanziario; rileva la decisione dell'Ufficio di presidenza, in data 28 novembre 2001, volta a istituire un tale servizio; sottolinea che detto servizio deve essere indipendente con la facoltà di rivolgersi direttamente al presidente del Parlamento qualora al revisore interno siano noti casi di gravi problemi; invita l'Ufficio di presidenza ad approvare, in via prioritaria, le necessarie modifiche delle disposizioni interne; ritiene che il revisore interno debba essere un professionista altamente qualificato e di grande esperienza, in grado di esercitare le sue funzioni in modo del tutto indipendente e nel rispetto delle norme internazionali in materia; ritiene che l'esperienza recente di talune banche e gruppi di rilievo, che hanno subito perdite catastrofiche a causa di lacune in materia di controllo interno, dimostri che l'indebolimento dei meccanismi di controllo reca detrimento alla sana gestione del denaro dei contribuenti europei; insiste affinché l'indipendenza dei controllori e della funzione di controllo non venga subordinata ai responsabili delle spese;

⁽¹⁾ Conto di gestione e bilancio finanziario relativi all'esercizio 2000 [volume III — SEC(2001) 530 — RF].

⁽²⁾ PE 305.179/Bur. (ROME = «répertoire opérationnel des métiers et emplois»).

⁽³⁾ GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1.

Politica del personale

16. appoggia il principio alla base della politica di mobilità del personale; riconosce la necessità, in casi eccezionali, della flessibilità, al fine di mantenere la continuità e la stabilità nei periodi particolari in cui sono richiesti funzionari dotati di notevoli competenze in campi specifici; ritiene che il Parlamento dovrebbe fare maggior ricorso a personale non statuario per espletare alcune mansioni specialistiche;
17. deplora la scarsa presenza di donne in posti di responsabilità; sollecita il segretario generale a tenere in considerazione l'esistenza di tale carenza e a tendere all'equiparazione tra uomini e donne nella copertura di nuovi posti;
18. ricorda che il Parlamento europeo si è impegnato più volte per la parità di opportunità, specialmente per la promozione di donne a incarichi di responsabilità nelle istituzioni europee; ricorda al riguardo la risoluzione dell'11 febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali⁽¹⁾, nella quale le istituzioni europee, in quanto datori di lavoro, venivano invitate a fissare obiettivi in materia di assunzione e quote di donne in funzioni di direzione e, ove tali obiettivi non fossero stati raggiunti nel 2000, a introdurre regolamentazioni in materia di quote (entro il 2000 gli obiettivi erano i seguenti: 40 % di donne nel personale; 30 % di donne nella carriera A con uguali percentuali in tutti i gradi);
19. deplora profondamente che tale impegno non sia stato realizzato dal Parlamento; rileva che nel periodo da giugno 2000 a dicembre 2001 per tre posti A 1 sono stati nominati uomini, per tre posti A 2 solo una donna e per dodici posti A 3 nessuna donna benché per taluni posti si fossero candidate anche donne; critica l'attuale allarmante situazione nel Parlamento europeo; chiede quale ruolo sia stato attribuito al COPEC nelle procedure in questione e quale sia lo statuto attribuito al COPEC nelle procedure di assunzione e di promozione;
20. esige che da subito, come avviene nella Commissione, sia fissata una quota annuale per la nomina di donne a incarichi direzionali (A 3, A 2, A 1) e si riserva la facoltà di mettere in causa ogni ulteriore promozione a tali posti qualora l'autorità che ha il potere di nomina non nomini le donne la cui candidatura sia stata ammessa;
21. incoraggia l'amministrazione ad adottare tutte le misure adeguate per rendere possibile in tutte le direzioni generali l'orario ridotto, ove richiesto dai funzionari di ambo i sessi;
22. è consapevole della presenza relativamente scarsa delle donne in posizioni di dirigenza all'interno dell'amministrazione del Parlamento; sollecita il segretario generale a proseguire la politica di mobilità interistituzionale, al fine di ampliare la platea di candidate idonee a ricoprire posti di dirigenza all'interno del Parlamento;
23. rileva che l'applicazione delle norme che regolano lo scambio di funzionari con le amministrazioni nazionali e regionali ha determinato nel 2000 due rifiuti di visto (nn. 00/04 e 00/08), per i quali l'Amministrazione non ha fatto ricorso all'autorità superiore per l'annullamento delle decisioni; chiede al segretario generale di riferire in merito all'applicazione della politica di scambio dei funzionari dopo che sono intervenuti rifiuti di visto;
24. prende atto dei casi, portati alla luce nelle relazioni n. 00/03 e n. 01/01 del controllore finanziario alle istituzioni, che illustrano i rischi di abuso insiti nel sistema dei coefficienti correttivi applicato ai regimi pensionistici del personale; osserva che l'Amministrazione ha rivisto le proprie procedure interne conformemente alle raccomandazioni del controllore finanziario; chiede al segretario generale di verificare con il massimo rigore le dichiarazioni relative al luogo di residenza dei funzionari in pensione; invita la commissione giuridica e per il mercato interno a considerare, quando esaminerà la prossima proposta della Commissione di modifica dello statuto, se sia opportuno mantenere l'attuale sistema dei coefficienti correttivi applicati alle pensioni del personale;

(1) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 248.

25. esprime soddisfazione per la continua tendenza a una riduzione del numero complessivo e del costo delle missioni dei funzionari nei tre luoghi di lavoro del Parlamento, in particolare, fra Lussemburgo e Bruxelles, come evidenziato dai seguenti dati:

	Totale			Lussemburgo-Bruxelles			Bruxelles-Lussemburgo		
	2000	1999	1998	2000	1999	1998	2000	1999	1998
Numero di missioni	9 549	10 153	10 876	7 059	7 467	8 463	2 490	2 686	2 413
Numero di giorni	16 342	18 882	20 380	13 396	15 446	17 244	2 946	3 436	3 136
Costo in milioni di euro	2,8	3,2	3,4	2,25	2,6	2,9	0,55	0,6	0,5

26. ricorda il paragrafo 9 della sua decisione del 4 aprile 2001 ⁽¹⁾ sulla concessione del discarico del Parlamento per il 1999, in cui fa riferimento alle indagini dell'OLAF sulle questioni relative al rifiuto dei visti n. 99/07 e 99/09 e invita l'OLAF a comunicare immediatamente le proprie conclusioni;

Formazione

27. sottolinea l'importanza di utilizzare con maggiore efficienza le risorse umane attualmente impiegate, ricorrendo alla formazione e alla redistribuzione del personale, anziché all'aumento dell'organigramma;
28. ritiene che, pur rallegrandosi dei corsi di avviamento in materia contabile e di revisione, essi non possano sostituirsi a buone qualifiche professionali e all'esperienza commerciale e che l'utilizzo di brevi corsi sia abbastanza inadeguato per i manager;
29. insiste che, oltre ai corsi obbligatori di gestione finanziaria destinati a tutti i nuovi ordinatori, tutti i funzionari con responsabilità di gestione dovrebbero completare un corso in gestione delle risorse umane, mentre quelli che già ricoprono mansioni gestionali andrebbero incoraggiati a fare altrettanto;
30. esprime sorpresa per il calo del numero di funzionari inseriti nel 2000 nei programmi di formazione professionale rispetto al 1999, come si è verificato anche nel caso del numero di corsi disponibili; sottolinea che a tutti i funzionari andrebbe concessa l'opportunità di sviluppare nuove competenze e migliorare quelle attuali; incoraggia inoltre a puntare sulle competenze professionali di particolare utilità al servizio;
31. riconosce il lavoro già avviato in ciascuna direzione generale al fine di stabilire i rispettivi piani di formazione e la disponibilità di iscrizioni in linea ai corsi di formazione professionale per il personale; riconosce la necessità di promuovere le opportunità di formazione, se il Parlamento vuole far fronte alle nuove sfide e operare con maggiore efficienza;

Assunzioni

32. ritiene che sarebbe opportuno organizzare i concorsi generali su base interistituzionale e che il Parlamento, così come le altre istituzioni, dovrebbe avere la possibilità di assumere personale attingendo ad un elenco comune di candidati idonei, al fine di assicurare una funzione pubblica europea comune, il risparmio dei costi e il miglioramento della successiva mobilità fra le istituzioni; attende la decisione definitiva volta ad istituire un Ufficio assunzioni interistituzionale; ritiene che nel processo di assunzione si dovrebbe tenere debitamente conto di un'analisi delle attitudini dei candidati a lavorare in gruppo;

⁽¹⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 25.

Luoghi di lavoro e politica immobiliare

33. constata che anche i costi variabili di una tornata ordinaria di 5 giorni a Strasburgo superano quelli di Bruxelles di circa il 33 %, che si aggiungono agli altri costi, molto più elevati, dovuti agli edifici, alle spese alberghiere ecc.; ammette che le sedi in cui si svolgono le riunioni del Parlamento sono state stabilite nel trattato, ma contro la volontà del Parlamento; incarica il suo segretario generale di fornire alla convenzione una dettagliata analisi del costo connesso al mantenimento di tre luoghi di lavoro;
34. osserva altresì che la riduzione da 5 a 4 giorni della tornata a Strasburgo, che toglie un ottavo del tempo alla durata della tornata, si traduce in risparmi irrisori (0,97 % del costo totale della riunione);
35. sottolinea fermamente che la questione del costo d'investimento del nuovo edificio LOW di Strasburgo è stata immediatamente risolta e invita i principali partner e i principali azionisti della società promotrice, la città di Strasburgo e la regione Alsazia a contribuire alla risoluzione della questione; deplora il fatto che il Parlamento abbia dovuto adire la Corte di giustizia per comporre la controversia sulla data di completamento dell'edificio LOW prevista nel contratto; sottolinea che le controversie emerse tra il promotore e i subappaltatori dell'edificio LOW non devono in alcun modo influenzare il costo finale dell'investimento;
36. ricorda che la stipula del contratto per l'edificio LOW è stata oggetto della relazione speciale n. 5/95 ⁽¹⁾ della Corte dei conti; ricorda inoltre i paragrafi 13, 14 e 15 della sua risoluzione del 13 aprile 2000 ⁽²⁾ sul rinvio della concessione del discarico del Parlamento 1998, in cui esprime preoccupazioni relative all'applicazione di interessi di mora e di penali per ritardata consegna; insiste che non vengano effettuati ulteriori rimborsi finché le parti non abbiano concordato o altrimenti determinato il costo di investimento definitivo;
37. sottolinea l'esigenza di economizzare l'uso di spazio al fine di limitare l'onere di bilancio dei nuovi edifici D4/D5;
38. prende atto della valutazione relativa all'utilizzo del garage secondo la quale, anche dopo l'ampliamento, a Bruxelles non saranno necessari altri posti macchina per il PE;
39. incarica il suo segretario generale di modificare, conformemente alla raccomandazione della Corte dei conti nella sua relazione annuale 2000 (paragrafo 7.35), la nomenclatura di bilancio, al fine di distinguere tra affitto, costi di acquisizione e altri tipi di spesa, quali canoni di leasing, laddove esiste un'opzione di riscatto;
40. rileva che il Parlamento ha completato il pagamento degli edifici D1, D2 e D3 di Bruxelles il 15 gennaio 2001 e che la riuscita strategia di versamenti anticipati consentirà risparmi notevoli sui versamenti di oneri d'interessi sul debito;

Gruppi politici

41. ricorda che, nel 2000, l'utilizzo da parte dei gruppi politici di fondi stanziati dal Parlamento europeo dalle voci di bilancio 3 7 0 7 e 3 7 0 8 è stato disciplinato dalle norme approvate il 14 dicembre 1998 dall'Ufficio di presidenza; rileva che, sebbene le voci di bilancio 3 7 0 7 e 3 7 0 8 abbiano rappresentato nel 2000 circa il 3 % del bilancio del Parlamento, la Corte dei conti ⁽³⁾ fissa al 13 % la

⁽¹⁾ GU C 27 del 31.1.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 398.

⁽³⁾ Relazione speciale n. 13/2000 relativa alle spese dei gruppi politici del Parlamento europeo, corredate dalle risposte del Parlamento europeo, nota a piè pagina al paragrafo 5 (GU C 181 del 28.6.2000, pag. 1).

quota totale imputabile ai gruppi politici (voci 3 7 0 7, 3 7 0 8 insieme a personale, locali ed attrezzature); precisa che, conformemente alle relative norme dell'Ufficio di presidenza, le relazioni dei gruppi politici, sul modo in cui hanno utilizzato gli stanziamenti loro assegnati per il 2000, rientrano nella sfera pubblica⁽¹⁾; prende atto della decisione dell'Ufficio di presidenza sulla linea di bilancio 3 7 0 1 facente seguito alle risposte dei gruppi politici alla relazione speciale della Corte dei conti;

42. ricorda che, in virtù delle relative norme dell'Ufficio di presidenza⁽²⁾, la commissione per il controllo dei bilanci ha il potere di redigere ogni anno una relazione basata sullo stato delle entrate e delle spese, sul bilancio e sulla certificazione del revisore dei conti trasmessi dai gruppi politici;
43. rileva l'esistenza di una tensione tra la necessità di separare le responsabilità dell'amministrazione del Parlamento e quelle dei gruppi politici, da una parte, e il regolamento finanziario, dall'altra, che non prevede espressamente tale separazione; incarica il suo Ufficio di presidenza di provvedere a che le disposizioni del Parlamento per l'applicazione del regolamento finanziario comprendano una disposizione volta a inquadrare lo statuto particolare dei gruppi politici, per consentire una regolamentazione chiara ed adeguata delle loro responsabilità; ricorda le osservazioni della Corte dei conti secondo le quali le diverse procedure di audit applicate dai revisori comportano una limitazione nella valutazione dei meccanismi di controllo quanto alla linea di bilancio 3 7 0 1; spera che la situazione migliorerà in futuro, grazie alla decisione volta a limitare la scelta dei revisori esterni ad un elenco ristretto di società riconosciute a livello internazionale e ad un quadro comune per l'audit;
44. ritiene che, considerata la decisione sulla concessione del discarico del 6 luglio 2000⁽³⁾, la normativa in materia di spese e responsabilità dei gruppi politici debba essere definita più chiaramente e precisamente nell'ambito della campagna di informazione al fine di identificare i deputati nel quadro del loro partito politico e dei loro rispettivi contesti nazionali ed evitare la responsabilità collettiva di tutti i raggruppamenti politici; invita l'Ufficio di presidenza ad avviare la necessaria revisione;
45. osserva che, in riferimento alle certificazioni emesse dai revisori esterni dei conti selezionati dai gruppi politici, le informazioni e le garanzie relative all'affidabilità dei conti in esse contenute e le verifiche eseguite dal revisore mostrano rilevanti differenze tra i vari gruppi;
46. rileva che lo stato delle entrate e delle spese rivela nel 2000 un livello relativamente basso di utilizzo degli stanziamenti e un livello conseguentemente alto di riporti all'anno successivo; condivide inoltre le osservazioni della Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 19) relativamente al rischio di gestione finanziaria inefficiente se tali riporti non sono accompagnati da un volume corrispondentemente alto di impegni;
47. constata che i bilanci dei gruppi politici presentano, in linea di massima, informazioni non del tutto chiare circa le attività da essi acquisite con i fondi stanziati dal Parlamento europeo, inoltre, come la Corte dei conti precisa nella sua relazione annuale 2000 (paragrafo 7.10), tali attività non figurano nel bilancio dell'istituzione;
48. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 48) che sostengono l'opportunità di pubblicare i conti certificati dei gruppi politici; incarica il suo segretario generale di eliminare una rubrica dal sito Internet del Parlamento per far spazio alla pubblicazione dei conti certificati dei gruppi politici;
49. ribadisce la richiesta espressa nella sua risoluzione del 13 aprile 2000⁽⁴⁾ e la sua summenzionata decisione del 4 aprile 2001, in base alle quali la Corte dei conti ogni due anni ha eseguito un audit delle finanze dei gruppi politici con l'obiettivo di assistere la commissione per il controllo dei bilanci nella redazione della relazione richiesta dall'articolo 2.7.3 delle norme che disciplinano l'utilizzo degli stanziamenti assegnati alla voce di bilancio 3 7 0 1⁽⁵⁾;

(1) Articolo 8 delle norme che disciplinano la voce 3 7 0 7 e articolo 5 delle norme che disciplinano la voce 3 7 0 8 (cfr. processo verbale dell'Ufficio di presidenza del 14.12.1998).

(2) Cfr. la precedente nota a piè pagina e le norme dell'Ufficio di presidenza che disciplinano la voce di bilancio 3 7 0 1, approvata l'11 dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2001.

(3) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 366.

(4) GU C 40 del 7.2.2001, pag. 398.

(5) PE 298.252/Bur./def. — cfr. processi verbali dell'Ufficio di presidenza dell'11 dicembre 2000 e 1° febbraio 2000.

50. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 21), secondo cui le decisioni in conto terzi, prese dai gruppi politici in fatto di occupazione, contratti di noleggio e acquisto sono considerate alla stregua delle decisioni prese dalle autorità competenti del Parlamento e implicano pertanto la relativa assunzione di responsabilità; riconosce che questo spesso fa sì che l'amministrazione del Parlamento sia ritenuta responsabile per decisioni che esulano dal suo controllo; invita il Servizio giuridico a elaborare un parere che raccomandi una soluzione di questo problema di responsabilità finanziaria e contrattuale e che siano messe in atto chiare norme dalle quali risultino precisamente le responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio e il personale (compresi i reclami e le questioni concernenti le leggi sul lavoro) tra l'amministrazione del Parlamento e i gruppi politici;
51. osserva che, a due anni dalla pubblicazione della relazione speciale n. 13/2000 della Corte dei conti europea, non è stata ancora adottata un'adeguata base giuridica per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei; critica in particolare il Consiglio per non aver fatto tesoro dei progressi conseguiti sotto la presidenza belga al riguardo e invita le presidenze spagnola e danese a garantire che tale accordo sia raggiunto quest'anno;

Membri non iscritti

52. incarica la commissione per il controllo dei bilanci di eseguire un controllo approfondito, analogo a quello eseguito per i gruppi politici, nel contesto della procedura di discarico 2001 dei contributi da versare ai membri non iscritti;

Inventario

53. accoglie favorevolmente il fatto che, per la prima volta, il valore delle immobilizzazioni registrate in bilancio sia stato adeguato al fine di tenere conto del deprezzamento⁽¹⁾; ribadisce la richiesta espressa nella sua risoluzione⁽²⁾ del 6 luglio 2000 di inserire nel bilancio, per ogni anno, una dichiarazione dettagliata dell'inventario fisico permanente; prende atto delle conclusioni del controllore finanziario⁽³⁾, secondo cui l'introduzione del sistema ELS ha fornito un quadro di riferimento volto a migliorare la gestione, il controllo e la registrazione dei movimenti d'inventario e che, malgrado ciò, i controlli interni, in particolare, sul processo di uscita dall'inventario presentano ulteriori margini di miglioramento;
54. prende atto della risposta del Parlamento europeo (relazione annuale della Corte 2000, paragrafo 7.10), in cui l'istituzione afferma di essere a conoscenza del fatto che nel suo inventario non figurano attività acquistate dai gruppi politici mediante fondi stanziati dal PE e che, con l'aiuto dei gruppi politici, si impegnerà a trovare una soluzione;
55. rammenta la raccomandazione della Corte nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 66) in base a cui vanno stabilite delle norme chiare, nel rispetto della proprietà e dell'inventario delle attività acquisite utilizzando gli stanziamenti pertinenti, al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale di tutte le attrezzature a disposizione dei gruppi; ricorda le conclusioni dalla Corte dei conti (relazione speciale n. 13/2000, paragrafo 23), secondo cui gli stanziamenti assegnati ai gruppi politici non rappresentano un aiuto ad un organismo esterno, bensì una delega ad un organismo interno per l'esecuzione di tali stanziamenti, ne consegue che tale organismo dovrebbe conformarsi al quadro normativo applicabile alle spese di bilancio; incarica il suo segretario generale di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1° luglio 2002, una relazione che preveda proposte volte ad indicare il modo in cui le attività acquisite dai gruppi politici mediante i fondi del Parlamento potrebbero essere inseriti nell'inventario dell'istituzione;

(1) Note di accompagnamento al bilancio del Parlamento «compte de gestion», pag. 96.

(2) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 366.

(3) Relazione dell'istituzione n. 01/01 con risposte (nota del segretario generale dell'Ufficio di presidenza del 24.4.2001).

Aggiudicazione degli appalti

56. riconosce che, come richiesto nella sua decisione del 4 aprile 2001, il segretario generale sta attualmente trasmettendo alla commissione per il controllo dei bilanci le relazioni trimestrali della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti (CCAM); rileva che, stando alla relazione annuale 2000 elaborata della CCAM, vi è un maggiore ricorso alle procedure del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti rispetto alla trattativa privata o alla procedura negoziata, come illustrato nella seguente tabella, ma reputa ancora troppo elevato il numero di appalti aggiudicati senza bando di gara:

	2000	1999
Bandi di gara aperti	107	107
Bandi di gara ristretti	73	64
Aggiudicazione automatica	15	7
Procedura negoziata	19	36
Trattativa privata	61	115

57. ricorda la necessità di pubblicizzare il più possibile le procedure del bando di gara, prevedendo contatti con gli albi professionali, le associazioni commerciali e annunci pubblicitari in riviste specializzate; raccomanda che, al fine di assicurare la massima trasparenza alle gare ristrette, i bandi di gara andrebbero organizzati solo previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse o di una comunicazione preventiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o in Internet;
58. insiste che, nel caso delle gare ristrette, la base geografica dei fornitori che partecipano alla gara d'appalto dovrebbe essere la più ampia possibile; accoglie favorevolmente le informazioni riportate nella relazione 2000 della CCAM, in base a cui, su istruzione del segretario generale, al fine di accrescere la certezza giuridica e ridurre la lunghezza delle procedure, sono stati stilati contratti e condizioni generali standard e messi a disposizione dei servizi del Parlamento in tutte le lingue; sollecita un maggior ricorso a criteri ambientali prodotto/ciclo di vita;

Appalti per i servizi di sicurezza di Strasburgo

59. ricorda che, conformemente al paragrafo 16 della summenzionata risoluzione del 13 aprile 2000 che rinvia la concessione del discarico 1998, è stato chiesto alla Corte dei conti di esaminare i problemi relativi agli appalti per i servizi di sicurezza e, in particolare, all'applicabilità di una disposizione francese nazionale a una specifica gara d'appalto nel campo della sicurezza; rileva che la Corte condivide le preoccupazioni espresse dal controllore finanziario nel rifiuto del visto n. 00/05; chiede al Servizio giuridico di esprimere il proprio parere circa la compatibilità di tale aspetto del diritto francese con il diritto comunitario, al fine di assicurare la concorrenza leale in tale tipo di procedura d'appalto;
60. precisa che la decisione dell'Ufficio di presidenza di non tener conto del rifiuto del visto è stata presa sulla base del parere del Servizio giuridico del Parlamento contenente una valutazione delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e nazionale; chiede, tuttavia, al segretario generale di assicurare che, in occasione del prossimo rinnovo del contratto di sicurezza di Strasburgo, l'appaltatore uscente fornisca ai potenziali successori le informazioni necessarie allo stadio adeguato della procedura d'appalto;

Casse di anticipazione

61. si chiede se le casse di anticipazione siano ancora necessarie e chiede al segretario generale di giustificarne il mantenimento;

Politica d'informazione

62. evidenzia le risorse di bilancio relativamente scarse assegnate all'informazione e alla comunicazione (25 milioni di EUR nel 2000, pari ad appena il 2,5 % del bilancio totale del Parlamento); rileva che circa la metà di tale somma è utilizzata dal programma delle visite (EUVP) per il quale sarebbe opportuno attuare una modernizzazione; auspica quindi il rispetto di standard comprensibili per quanto riguarda le indennità connesse alla distanza; raccomanda la conseguente esigenza di un incremento adeguato delle risorse di bilancio destinate all'informazione da attuare congiuntamente a una revisione strategica del contenuto e dei metodi della politica d'informazione del Parlamento e a una migliore sinergia con altre istituzioni;
63. rileva l'altissima percentuale di giovani che grazie al programma EUVP equivale a circa la metà dei visitatori del Parlamento; evidenzia la necessità di ripensare il programma EUVP in modo da renderlo più attraente anche per i giovanissimi, ad esempio, aumentando ulteriormente l'impiego di mezzi audiovisivi e multimediali e utilizzando strumenti pedagogici e interattivi;
64. sottolinea il ruolo centrale degli uffici d'informazione esterni del Parlamento europeo quanto alla diffusione di informazioni sul PE negli Stati membri e alla raccolta di risposte e reazioni del pubblico; ritiene che l'avvio del dibattito pubblico sul futuro dell'Europa pone la politica dell'informazione come questione d'urgenza; constata che la condivisione di locali con la Commissione, l'attuazione congiunta del programma Prince e il gruppo di lavoro interistituzionale sull'informazione agevolano il risparmio di costi che possono essere utilizzati per migliorare le prestazioni; chiede di essere tenuto al corrente dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sull'informazione;
65. è al corrente degli obiettivi del programma di lavoro annuale istituito dalla DG III (direzione generale dell'Informazione e relazioni pubbliche) per gli uffici d'informazione e invita a valutare rigorosamente se gli obiettivi siano effettivamente raggiunti e se essi assicurino l'efficacia della spesa; approva la priorità data alla creazione di legami più stretti con i media visivi a livello nazionale e regionale e alla maggiore presenza dei deputati del PE in tali aree al fine di personalizzare il lavoro del Parlamento agli occhi del pubblico; chiede che a tutti i deputati sia fornito su richiesta materiale di presentazione (ad esempio diapositive, video ecc.) di supporto alla spiegazione del ruolo e del funzionamento del Parlamento ai gruppi di visitatori e al loro elettorato;
66. invita gli organi direttivi del Parlamento ad applicare una politica di trasparenza per quanto riguarda le loro pratiche in materia di sovvenzioni e indennità, pubblicando, in un formato accessibile, i regolamenti nonché qualsiasi altra decisione o interpretazione, applicabili per il calcolo delle indennità e delle sovvenzioni per il trasporto dei visitatori;
67. rileva che il website pubblico del Parlamento non è attualmente gestito dalla DG III; ritiene che le attività interne del Parlamento dovrebbero formare parte integrante delle attività d'informazione e di relazioni pubbliche del Parlamento e che ciò potrebbe costituire un più efficace utilizzo delle risorse; invita quindi il segretario generale ad esaminare la possibilità di trasferire alla DG III la responsabilità per la gestione delle attività interne del Parlamento;
68. ritiene che la norma non scritta seguita dall'amministrazione, secondo la quale non sono ammessi gruppi di visitatori misti provenienti da diversi Stati membri, sia contraria all'obiettivo fondamentale di promuovere i contatti con l'Europa che sono alla base del programma; ritiene che le norme e le procedure del Parlamento europeo, in particolare quelle riguardanti i gruppi di visitatori, dovrebbero riservare più attenzione agli obiettivi dei programmi rispetto al loro onere amministrativo percepito;

Indennità dei membri

69. ricorda che il 10 aprile e il 6 luglio 2000 l'Ufficio di presidenza ha approvato una serie di modifiche all'articolo 14 del regolamento relativo alle spese e alle indennità dei deputati ⁽¹⁾, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2001; precisa che nel corso della sua attività di audit, la Corte dei conti si è detta favorevole alla revisione delle nuove disposizioni da parte dell'Amministrazione del Parlamento e del controllore finanziario e che, entro la fine del 2001, riferiscano in proposito conformemente al regolamento finanziario; chiede al segretario generale di presentare una relazione alla commissione per il controllo dei bilanci entro il 1° luglio 2002;
70. riconosce l'importanza di assicurare che siano istituite le necessarie salvaguardie in materia di tutela dei diritti di tutti gli assistenti assunti da deputati, comprese una corretta assicurazione e copertura sociale, da conseguire con la piena attuazione da parte degli organi competenti del Parlamento dell'articolo 14 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati e con l'adozione di un nuovo statuto degli assistenti;
71. ritiene che la situazione degli assistenti parlamentari e i termini contrattuali loro applicabili debbano essere chiariti istituendo un nuovo statuto specifico per tale categoria del personale; considera che un simile statuto dovrebbe costituire una base regolamentare per l'assunzione di tutti gli assistenti accreditati (che lavorano a orario pieno o ridotto per uno o più deputati); considera che un simile statuto dovrebbe comunque prevedere una deroga per fornitori di servizi ingaggiati per compiti specifici e limitati nel tempo; evidenzia che, pur restando il deputato competente per decidere l'assunzione, la categoria retributiva e il licenziamento dei propri assistenti, spetta all'amministrazione del Parlamento la responsabilità globale per le condizioni amministrative e contrattuali concernenti la retribuzione e il regime previdenziale da applicare in modo corretto e trasparente;
72. ricorda le raccomandazioni della Corte dei conti europea, secondo cui i pagamenti effettuati in materia di spese e indennità di viaggio e di soggiorno devono riflettere il costo effettivo del viaggio e il tempo reale di spostamento; ricorda che questo sistema è già utilizzato dall'amministrazione quando un deputato deve partecipare a riunioni al di fuori del territorio della Comunità europea (articolo 3 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati);

Causa riguardante la Cassa dei deputati

73. rileva che è stata avviata e si trova nella fase preparatoria la procedura di cui all'articolo 22 dello statuto dei funzionari, onde stabilire le responsabilità riguardo alla differenza di 4 136 125 BEF tra la situazione attuale di tesoreria effettiva e la contabilità dell'esercizio 1982; chiede un chiaro aggiornamento di questa vicenda che si trascina ormai da quasi vent'anni;

Ambiente

74. ritiene che occorra compiere un ulteriore sforzo per ridurre i quantitativi di carta utilizzati all'interno del Parlamento; chiede al suo segretario generale di esaminare la messa a punto di un'interfaccia sicura Intranet per la presentazione e la firma di emendamenti, interrogazioni parlamentari, dichiarazioni scritte ed altri moduli e documenti parlamentari attualmente presentati su carta; ritiene che ciò comporterebbe anche altri guadagni in termini di efficienza; incarica il suo segretario generale di cessare la distribuzione cartacea dei documenti parlamentari (come gli ordini del giorno delle commissioni, le comunicazioni ai deputati, ecc.) che possono essere distribuiti anche per e-mail o via Intranet, e di distribuire ai deputati varie copie del materiale di relazioni pubbliche solo su richiesta;
75. sottolinea la necessità di applicare «principi verdi di gestione interna» per i nuovi edifici (ad esempio, piano di mobilità sostenibile, compresa l'installazione di una gestione di mobilità centro/desk, potenziale di efficienza energetica e ricorso alle energie rinnovabili);

(1) PE 133.116/Quest.

76. incarica il suo segretario generale di migliorare le prassi di gestione ambientale e di presentare dati annuali relativi al consumo di carta, acqua, energia ed altri indicatori rilevanti;

Conclusione

77. richiama l'attenzione dell'amministrazione sulle gravi preoccupazioni espresse nella presente risoluzione, concernenti l'ampia casistica di carenze gestionali che pregiudicano vasti settori dell'esecuzione del bilancio, e chiede che ne siano dedotte le necessarie conclusioni;
78. concede al suo segretariato generale il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2000;
79. autorizza la concessione del discarico al contabile per l'esercizio 2000;
80. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 10 aprile 2002****che concede al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000**

(2002/450/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, corredata delle risposte della Fondazione (C5-0126/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0122/2002),
 - visto l'articolo 276 del trattato CE,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2002),
- A. considerando che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) ha il compito di contribuire alla concezione ed alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere questa evoluzione, concentrandosi su sei aree prioritarie di ricerca a medio termine, e precisamente: realtà occupazionale, partecipazione dei lavoratori, pari opportunità, coesione sociale, salute e benessere e sviluppo sostenibile,
- B. considerando che secondo il codice di condotta del 14 luglio 1998 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è competente per la supervisione della Fondazione di Dublino, che nel 2000 ha ricevuto una sovvenzione di 14 700 000 EUR,
- C. considerando che il 4 aprile 2001 ⁽²⁾ il Parlamento ha concesso al consiglio di amministrazione della Fondazione il discarico per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e in tale occasione:
- ha sollecitato la Fondazione a far eseguire una valutazione esterna in cui si esamini come gli interlocutori più importanti valutino la Fondazione e quale sia l'incidenza delle attività della Fondazione,
 - ha chiesto alla Fondazione di presentare entro la fine del 2001 un piano d'azione,
 - ha chiesto una valutazione della cooperazione in atto tra la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di una fusione tra tali agenzie,
- D. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni,

⁽¹⁾ GU C 372 del 28.12.2001, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 32.

1. prende nota del seguente prospetto contabile della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:

Esercizio finanziario 2000

	<i>(migliaia di euro)</i>
a) Entrate	14 941
1. Sovvenzione della Commissione	14 700
2. Entrate varie	212
3. Entrate per servizi prestati a titolo oneroso	29
 b) Spese	 14 438
<i>Titolo I — Spese per il personale</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	7 057
2. Stanziamenti riportati	146
<i>Titolo II — Spese amministrative</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	1 123
2. Stanziamenti riportati	248
<i>Titolo III — Spese operative</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	2 681
2. Stanziamenti riportati	3 183
 Saldo dell'esercizio	 - 1 212
Risultato dell'esercizio [a) - b)]	503
Importo ricevuto dalla Commissione	- 1 859
Stanziamenti annullati riportati dall'esercizio precedente	158
Differenze di cambio per l'esercizio	- 14

Fondazione di Dublino

2. è preoccupato per l'elevato livello del riporto di stanziamenti dal 2000 al 2001, il cui ammontare è stato di 3 600 000 EUR, pari al 25 % degli impegni contratti (14 400 000 EUR);
3. auspica che la Fondazione provveda a un migliore controllo dell'esecuzione del suo bilancio, con l'obiettivo di ridurre al minimo i riporti e gli annullamenti di stanziamenti e di por fine alla situazione di mancata utilizzazione di un grosso volume di stanziamenti; tiene conto dell'installazione di un sistema informatizzato di pianificazione/controllo, di una migliore programmazione delle procedure di gara d'appalto e di modifiche nel calendario della riunione (da novembre a ottobre) nel corso della quale il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale;
4. prende atto delle risposte della Fondazione alle osservazioni della Corte dei Conti per quanto riguarda le lacune dei sistemi contabili utilizzati; accoglie favorevolmente l'installazione di un adeguato sistema informatizzato (il sistema EXACT) per la tenuta della contabilità generale; chiede pertanto alla Fondazione di fare in modo di ovviare a tutte le lacune prima del discarico del 2001;

5. deplora che nel 2000 la Fondazione abbia continuato a fare un uso esagerato della cassa anticipi, per cui nel 2000 il 18 % di tutti i pagamenti è stato ancora effettuato tramite la cassa anticipi;
6. si compiace che sia stata completata l'operazione di valutazione del personale per il biennio conclusosi il 31 dicembre 2001 utilizzando i rapporti informativi per quasi tutte le valutazioni; rileva con soddisfazione che la Fondazione ha utilizzato la «Guida per la valutazione del personale» della Commissione nonché il miglioramento dei sistemi di gestione e d'informazione del personale durante il 2001;

Valutazione esterna

7. prende atto che il consiglio di amministrazione ha commissionato nel marzo 2000 un rapporto di valutazione esterno che sarà esaminato dal consiglio nella sua riunione del marzo 2002; insiste sull'immediata adozione del piano d'azione per l'attuazione delle raccomandazioni del rapporto, chiede che una copia del rapporto e del piano d'azione vengano inviate al Parlamento europeo;

Parlamento europeo

8. incarica la sua commissione competente di riesaminare la divisione del lavoro tra la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per quanto riguarda i problemi inerenti alla sicurezza e alla salute nell'intento di evitare una duplicazione dei lavori e promuovere le sinergie tra le loro attività;
9. prende atto che i rendiconti finanziari di soltanto una minoranza di agenzie decentrate sono attualmente oggetto di procedure di discarico individuali all'interno del Parlamento europeo; chiede alla Commissione di presentare delle proposte per la revisione delle basi giuridiche di tutte le agenzie nell'intento di applicare il principio della procedura di discarico individuale a tutte le agenzie decentralizzate;
10. si compiace degli sforzi della commissione per l'occupazione e gli affari sociali di presentare proposte di revisione degli attuali orientamenti per la cooperazione tra le commissioni responsabili per le agenzie decentralizzate; è del parere che la revisione degli orientamenti dovrebbe concentrarsi sui seguenti aspetti:
 - garantire che vi siano adeguati meccanismi di controllo nelle commissioni responsabili,
 - garantire che vi sia trasparenza nella procedura di bilancio,
 - rafforzare l'obbligo reciproco d'informazione,
 - garantire che vi sia una chiara divisione dei poteri tra le commissioni interessate;

Decisione di discarico

11. concede al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sulla base della relazione della Corte dei conti;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 10 aprile 2002****che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000**

(2002/451/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario e sulla gestione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 (C5-0127/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0121/2002),
 - visto l'articolo 276 del trattato CE,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2002),
- A. considerando che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Centro di Salonicco, Cedefop) ha il compito di promuovere e sviluppare la formazione e l'addestramento professionale a livello comunitario, elaborando e diffondendo documentazione specifica, conducendo ricerche e fungendo da forum di discussione,
- B. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 hanno dato un ulteriore impulso all'istruzione e alla formazione e hanno riconosciuto lo sviluppo di una società dell'apprendimento quale mezzo per conseguire l'obiettivo strategico di diventare un'economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, in grado di combinare occupazione, crescita economica e coesione sociale,
- C. considerando che, secondo il codice di condotta del 14 luglio 1998, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è competente per la supervisione del Centro di Salonicco, che nel 2000 ha ottenuto una sovvenzione di 13 600 000 EUR,
- D. considerando che il Parlamento europeo nel suo discarico al Cedefop per l'esercizio 1999 ha chiesto di presentare entro la fine del 2001 un piano d'azione che tenga conto dei risultati della valutazione esterna,
- E. considerando che il Parlamento europeo nel discarico per l'esercizio 1999 ⁽²⁾ ha espresso il timore di una sovrapposizione tra le attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e quelle della Fondazione europea per la formazione professionale (Torino) ed ha sollecitato un'analisi di vantaggi e svantaggi di una fusione tra le due istituzioni,
- F. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni,

⁽¹⁾ GU C 372 del 28.12.2001, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 35.

1. prende nota del seguente prospetto contabile del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale:

Esercizio finanziario 2000

	<i>(migliaia di euro)</i>
a) Entrate	13 993
1. Sovvenzione dalla Commissione	13 667
2. Entrate varie	122
3. Entrate assegnate	204
 b) Spese	 13 152
<i>Titolo I — Spese per il personale</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	6 881
2. Stanziamenti riportati	282
<i>Titolo II — Spese amministrative</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	781
2. Stanziamenti riportati	201
<i>Titolo III — Spese operative</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	3 021
2. Stanziamenti riportati	2 238
 Saldo dell'esercizio	 - 228
Risultato dell'esercizio [a) - b)]	841
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 520
Stanziamenti annullati riportati dall'esercizio precedente	182
Differenze di cambio per l'esercizio	- 34

Centro di Salonicco

2. deplora che il Cedefop non abbia tenuto pienamente conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale 1999 né degli impegni che si era assunto quanto alle procedure che esso stesso ha deciso di applicare per la concessione di contratti, principalmente per progetti relativi all'informatica nel settore della comunicazione elettronica;
3. si compiace della decisione presa il 16 maggio 2001 dalle autorità greche di trasferire la proprietà dell'edificio e del terreno di Salonicco al Cedefop;
4. accoglie favorevolmente la relazione di valutazione esterna del Cedefop, che fornisce un quadro globale del rendimento del Centro dopo l'ultima valutazione che risale al 1995; rileva che l'ultima relazione di valutazione valuta positivamente l'efficacia e l'impatto delle attività del Centro dal 1995 in poi e la sua cooperazione con altre organizzazioni;
5. accoglie favorevolmente il piano d'azione elaborato dal consiglio di amministrazione (29 novembre 2001) dando seguito alla relazione finale di valutazione esterna del Cedefop; rileva che il piano d'azione tiene conto del documento di posizione della Commissione e accetta la validità di tutte le conclusioni e raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione;

6. accoglie favorevolmente le promesse del Cedefop di dare attuazione al piano d'azione in conformità con gli obiettivi e il calendario indicati; approva la proposta secondo la quale il Direttore riferirà annualmente sui progressi compiuti (riunioni di novembre) al consiglio di amministrazione, il quale trasmetterà i risultati al Parlamento europeo;

Cooperazione con la Fondazione europea per la formazione (FEF) di Torino

7. prende atto che la valutazione conclude che la cooperazione tra le due agenzie è soddisfacente e che, attualmente, la FEF ricorre adeguatamente al Cedefop quale centro di risorse;
8. accoglie positivamente il fatto che, su richiesta della Commissione, le due agenzie abbiano elaborato un quadro di cooperazione che è stato concordato dai consigli di amministrazione del Cedefop e della FEF rispettivamente nel marzo e nel giugno 2001; ritiene positivo che questo documento quadro comune definisca gli obiettivi generali di questa nuova cooperazione, in particolare la preparazione dei paesi candidati alla piena partecipazione al Cedefop al momento dell'adesione e i mezzi per facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei paesi candidati nello sviluppo politico della Comunità durante il periodo transitorio;
9. insiste affinché il Centro garantisca che si dia ora piena attuazione a questo nuovo quadro di cooperazione con la FEF, in particolare ricorrendo pienamente e frequentemente al gruppo di lavoro misto che è stato istituito a tal fine;

Parlamento europeo

10. incarica le proprie commissioni competenti a seguire da presso le attività e i risultati del Centro di Salonicco e della Fondazione di Torino per poter valutare la validità dell'accordo quadro concluso nel 2001;

Decisione di discarico

11. concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sulla base della relazione della Corte dei conti;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di curarne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 10 aprile 2002****che concede al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000**

(2002/452/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sui conti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione e l'attuazione dell'aiuto al Kosovo per l'esercizio 2000, corredata delle risposte della Commissione e dell'Agenzia europea per la ricostruzione (C5-0673/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la relazione annuale 2000 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'Agenzia europea per la ricostruzione [COM(2001) 446],
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0123/2002),
 - visto l'articolo 276 del trattato CE,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0101/2002),
- A. considerando che la Commissione già nel luglio 1999, immediatamente dopo la guerra nel Kosovo, ha costituito la Task Force TAKFO CE incaricata di avviare le prime fasi del programma per la ricostruzione,
- B. considerando che l'Agenzia europea per la ricostruzione ha ripreso nel febbraio 2000 i programmi della TAKFO CE e li ha inseriti nel programma per il 2000,
- C. considerando che la sfida della ricostruzione del Kosovo era ed è enorme a causa dell'estensione dei danni materiali e umani in un territorio devastato da un decennio di cronica penuria di investimenti, dallo scarso rispetto e dalla violazione dei diritti umani; considerando che la tutela della sostenibilità degli investimenti nel Kosovo costituisce un requisito essenziale per una gestione sana ed efficiente delle risorse di bilancio dell'UE destinate a tale regione,
- D. considerando che la strategia dell'Agenzia comprende il passaggio dagli interventi d'urgenza che hanno caratterizzato l'assistenza della Comunità internazionale nel 1999 a misure a più lungo termine mirate a una ricostruzione e a una ripresa sostenibili,
- E. considerando che gli interventi d'urgenza sono tuttavia continuati per gran parte del 2000, e ciò ha riguardato in particolare la fornitura delle utenze pubbliche fondamentali quali elettricità, acqua e raccolta dei rifiuti, nonché misure di emergenza per ripristinare infrastrutture chiave quali la rete dei trasporti,
- F. considerando che la Corte dei conti è del parere che, per quanto riguarda l'esercizio 2000, l'amministrazione e la gestione del bilancio dell'Agenzia sono risultate decisamente efficienti e che l'Agenzia è riuscita a portare a termine la maggior parte degli ambiziosi obiettivi che si era prefissa nel primo anno di attività nei settori dell'energia, dell'edilizia abitativa, dei trasporti e dell'agricoltura,

(1) GU C 355 del 13.12.2001, pag. 1.

- G. considerando che la Corte dei conti ritiene che l'Agenzia abbia rispettato i criteri di efficienza ed economia e sia riuscita, applicando le norme in vigore con notevole flessibilità, ad ottenere prezzi inferiori e a stimolare l'economia della regione,
- H. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni,
1. prende nota del seguente prospetto contabile dell'Agenzia europea per la ricostruzione:

Esercizio finanziario 2000

	<i>(migliaia di euro)</i>
a) Entrate	258 788
1. Entrate provenienti dalla Commissione	257 933
2. Entrate proprie	680
3. Entrate varie	175
b) Spese	268 030
<i>Titolo I — Spese per il personale</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	4 632
2. Stanziamenti riportati	131
<i>Titolo II — Spese amministrative</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	2 078
2. Stanziamenti riportati	1 670
<i>Titolo III — Spese operative</i>	
1. Pagamenti relativi all'esercizio	139 786
2. Stanziamenti riportati	119 733
Risultato dell'esercizio	- 9 242
Pagamenti TAFKO (fuori bilancio)	- 26 860
Differenze di cambio per l'esercizio	- 334
Saldo dell'esercizio	- 35 768

Controllo finanziario

2. prende atto delle risposte della Commissione e dell'Agenzia per quanto riguarda il rischio segnalato al paragrafo 68 della relazione della Corte dei Conti; desidera che la Commissione e l'Agenzia forniscano l'assicurazione che verranno eseguiti regolarmente esaurienti controlli in loco ex ante sulle transazioni; auspica una rapida approvazione delle annunciate proposte di modifica del regolamento finanziario in cui si prevede tra l'altro la nomina di un controllore interno;

3. ricorda al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione che è tenuto a rispettare le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000 sull'Agenzia europea per la ricostruzione ⁽¹⁾ in materia di informazione del Parlamento europeo, compresa la presentazione di una relazione trimestrale di attività (articolo 5, paragrafo 5);
4. raccomanda alla Commissione di presentare al Parlamento europeo la relazione annuale elaborata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2667/2000 entro il 1° maggio di ogni anno;
5. insiste sulla necessità di promuovere indagini adeguate, compresa, se del caso, una valutazione interna dell'Ufficio europeo antifrode (OLAF), sulle ipotesi ben motivate di cattiva gestione e di corruzione legate agli investimenti a favore delle centrali elettriche nel Kosovo;

Agenzia europea per la ricostruzione

6. si congratula con l'agenzia per i suoi buoni risultati nel 2000 per quanto riguarda l'attuazione del programma di ricostruzione e plaude a tale proposito alla dedizione sul piano individuale del personale che a volte ha dovuto lavorare in condizioni piuttosto difficili; fa inoltre presente che anche il personale della TAKFO CE ha svolto il suo compito in maniera più che esemplare nell'immediato dopoguerra;
7. constata che la voce principale del bilancio dell'Agenzia è quella della «ricostruzione del settore energetico»; segnala a tale proposito la situazione paradossale, incomprensibile per la popolazione, di essere confrontata giornalmente con interruzioni dell'erogazione di elettricità;
8. rileva che una più stretta cooperazione con Belgrado è essenziale per migliorare la situazione energetica nel Kosovo e intende facilitare il compito dell'UNMIK (United Nation Mission in Kosovo) di trovare soluzioni creative per consentire all'ente per l'energia elettrica del Kosovo (KEK) di avere una personalità giuridica e di istituire dei meccanismi affinché le istituzioni finanziarie internazionali concedano dei crediti al KEK, dal momento che i donatori internazionali non possono fornire indefinitamente finanziamenti mediante sovvenzioni per tutti gli investimenti e le ricorrenti esigenze del Kosovo;
9. approva il piano d'azione per il settore dell'energia concordato nell'ottobre 2001 tra la Commissione e l'Agenzia, che fissa gli obiettivi («benchmarks») che devono essere raggiunti dall'UNMIK e dal KEK;
10. plaude all'efficace e parsimonioso approccio dell'Agenzia nel settore dell'edilizia abitativa, dei trasporti e dell'agricoltura;

Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), Rappresentante speciale del Segretario generale e Commissione europea

11. chiede all'UNMIK di attuare il piano d'azione di misure essenziali concordate dalla Commissione e dall'UNMIK, soprattutto per quanto riguarda la necessità di una campagna multimediale mirante a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica a problemi del settore dell'energia elettrica che contribuiscono agli sprechi e al mancato pagamento;
12. sollecita nondimeno l'UNMIK a formulare una politica dei trasporti affinché possa essere garantita la sostenibilità degli investimenti; chiede altresì all'UNMIK di tener conto delle osservazioni della Corte dei conti per quanto riguarda i dazi doganali e le imposte sulle vendite elevati imposti ai fattori di produzione agricoli, che tendono a scoraggiare la produzione agricola;

(1) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

13. invita insistentemente il Rappresentante speciale del Segretario generale (RSSG) delle Nazioni Unite in Kosovo a compiere sforzi molto più grandi per impostare un quadro politico e una strategia a lungo termine per garantire la sostenibilità degli investimenti della CE e internazionali nel Kosovo; chiede alla Commissione, che finanzia il pilastro UE dell'UNMIK, di discutere lo sviluppo di una politica sostenibile e un quadro regolamentare con l'UNMIK e le istituzioni provvisorie di autogoverno (IPAG), in particolare il presidente, il primo ministro, il governo e l'assemblea del Kosovo; chiede che una relazione sullo sviluppo di una politica sostenibile e di un quadro regolamentare e sul progresso dei piani d'azione settoriali concordati con la Commissione venga inclusa nel rapporto di fine anno dell'UNMIK per il 2002; sottolinea in proposito che occorre migliorare con la massima urgenza la capacità di raccolta tributaria del Kosovo per incrementare le sue entrate di bilancio e raggiungere la stabilità finanziaria; chiede all'UNMIK di indicare nella sua relazione di metà anno e di fine anno, le misure adottate e quelle previste miranti ad incrementare le entrate di bilancio del Kosovo;
14. chiede all'UNMIK di svolgere una verifica della gestione di cassa e delle procedure di appalto del KEK; chiede che opzioni più a lungo termine per lo sviluppo del settore elettrico del Kosovo vengano esaminate alla luce dell'imminente studio della Banca mondiale;

Autorità del Kosovo

15. chiede alle competenti autorità del Kosovo di compiere i passi necessari, secondo quanto previsto nel summenzionato piano d'azione, per accrescere il tasso di riscossione delle entrate, frenare il consumo di elettricità, e formalizzare un accordo sugli scambi di elettricità con la Serbia e i paesi limitrofi, dal momento che il sistema di produzione di elettricità del Kosovo deve importare elettricità durante i periodi di punta ed esportarla durante i periodi non di punta;

Decisione di discarico

16. concede al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di curarne la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 aprile 2002**

relativa al discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000 — sezione II — Consiglio — sezione IV — Corte di giustizia — sezione V — Corte dei conti — sezione VI — Comitato economico e sociale — sezione VII — Comitato delle regioni — sezione VIII — mediatore e relativa al discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 1996-1999, sezione VI — Comitato economico e sociale

(2002/453/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2000 [SEC(2001) 530 — C5-0240/2001, C5-0241/2001, C5-0242/2001, C5-0243/2001, C5-0244/2001],
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0617/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
 - visto l'articolo 272, paragrafo 10, e l'articolo 275 del trattato CE,
 - visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0094/2002),
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0113/2002),
- A. considerando che è competenza di questo Parlamento controllare l'utilizzazione efficiente del bilancio dell'Unione europea in base alle relazioni della Corte dei conti, e che tale controllo dovrebbe includere una valutazione del modo in cui il denaro dei contribuenti viene speso nonché dell'efficacia e dell'impatto del bilancio comunitario sulla realizzazione delle politiche e degli obiettivi stabiliti nei trattati e nel diritto derivato,
- B. considerando che il concetto di rapporto costi/efficacia è di vitale importanza nella valutazione della performance di tutte le istituzioni dell'Unione,
- C. considerando che nella sua risoluzione del 4 aprile 2001, questo Parlamento ha deciso di rinviare la decisione di discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999: sezione VI — parte A — Comitato economico e sociale ⁽²⁾ in seguito ad analoghi rinvii relativi agli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998,
- D. considerando che il trattato di Nizza ha modificato la definizione dei membri del Comitato economico e sociale (CES), cosicché in futuro, se il trattato di Nizza verrà ratificato, sarà composto da «rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale» (articolo 257 del trattato CE); considerando altresì che per il Comitato delle regioni (CdR) afferma esplicitamente che i membri devono detenere un mandato elettorale regionale o locale o essere responsabili politicamente di fronte ad un'assemblea eletta (articolo 263 del trattato CE),

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001.

⁽²⁾ GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 236.

- E. considerando che nella sua risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea ⁽¹⁾ (paragrafo 24) questo Parlamento ha valutato positivamente le disposizioni concernenti il CES, «il quale rafforza la propria rappresentatività dei vari settori della società» e a quelle riguardanti il Comitato delle regioni, «che vede rafforzata la legittimità democratica dei suoi membri»,
- F. considerando che nel regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, si afferma che il bilancio del mediatore rappresenterà in futuro una sezione indipendente (sezione VIII) nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea,
- G. considerando che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il mediatore deve essere considerato, ai fini di detto regolamento, quale un'istituzione delle Comunità,
- H. considerando che, pur essendo nominato dal Parlamento europeo, il mediatore è completamente indipendente nello svolgimento delle proprie funzioni e, a partire dall'anno 2000, gode di una piena autonomia di bilancio, il che giustifica una decisione di scarico separata da quella concernente il segretario generale del Parlamento europeo,

Questioni generali concernenti tutte le Istituzioni

1. prende nota delle osservazioni della Corte dei conti (paragrafo 7.3 della relazione annuale) secondo cui l'approccio generale adottato dalle istituzioni nell'analisi della gestione del bilancio non informa i lettori riguardo agli aspetti più significativi delle spese dell'esercizio; come la Corte dei conti, auspica che le istituzioni presentino in futuro un'analisi più globale, focalizzata sulle principali tendenze della spesa e sui principali elementi del patrimonio, oltre a fornire indicatori chiave in materia di economia ed efficienza;
2. appoggia il suggerimento della Corte (paragrafo 7.66 della relazione annuale) di creare una struttura comune che si occupi dei vari aspetti tecnici e finanziari delle questioni immobiliari a Bruxelles; esorta le istituzioni a portare avanti il loro impegno per creare una struttura comune a Lussemburgo;
3. invita tutte le istituzioni a conformarsi alle raccomandazioni della Corte (paragrafo 7.35) di modificare la nomenclatura di bilancio in modo che i conti consentano di distinguere gli affitti, gli acquisti e gli altri tipi di spese, come i canoni enfiteutici che consentono un eventuale futuro acquisto;
4. ricorda che l'articolo 24, secondo comma, del regolamento finanziario dispone che ciascun controllore finanziario rediga una relazione annuale sulle proprie attività; chiede che tutte queste relazioni annuali riguardanti le varie istituzioni siano trasmesse alla commissione per il controllo dei bilanci di questo Parlamento in tempi brevi, affinché se ne possa tener conto nella preparazione della decisione di scarico successiva;
5. ricorda che l'articolo 24 bis, paragrafo 4, del regolamento finanziario dispone che ciascun revisore interno presenti alla sua istituzione una relazione annuale di audit interno sulle proprie attività; chiede che tali relazioni siano trasmesse alla commissione per il controllo dei bilanci di questo Parlamento per aiutare quest'ultima nelle valutazioni che effettua nel contesto del scarico;
6. osserva che l'articolo 24, ottavo comma, del regolamento finanziario dispone, per quanto riguarda i controllori finanziari, che i provvedimenti relativi alla loro nomina, alla loro promozione, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità di interruzione o di cessazione delle funzioni formino oggetto di decisioni motivate che sono comunicate, per conoscenza, al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; insiste perché tutta questa documentazione sia trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci di questo Parlamento nel contesto delle sue competenze in materia di scarico;

⁽¹⁾ GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 108.

⁽²⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.

Sezione II — Consiglio

7. prende nota della risposta del presidente del comitato dei rappresentanti permanenti, in data 25 gennaio 2002, al questionario inviato dalla commissione per il controllo dei bilanci il 6 dicembre 2001 e delle informazioni complementari ricevute in seguito;
8. accoglie favorevolmente le risposte fornite dal Consiglio in merito agli aspetti di bilancio della politica estera e di sicurezza comune; rileva che una parte sostanziale del bilancio del Consiglio viene attualmente stanziata per attività nei settori affari esteri, politica di sicurezza e di difesa, giustizia e affari interni e che le spese in questi settori non sono attualmente soggette ad un esame scrupoloso analogo a quello delle spese amministrative e operative di altre istituzioni;
9. riconosce che in passato questo Parlamento e il Consiglio non hanno proceduto alla verifica dell'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio; ritiene che — in considerazione del carattere sempre più operativo delle spese, finanziate a carico del bilancio amministrativo del Consiglio, relative ai settori degli affari esteri, della politica di sicurezza e di difesa nonché della giustizia e degli affari interni — occorra chiarire la portata di tale accordo al fine di distinguere le spese amministrative tradizionali da quelle per operazioni in questi nuovi settori politici;

Sezione IV — Corte di giustizia

10. plaude al fatto che, per la prima volta, il bilancio finanziario includa la valutazione degli immobili di cui usufruisce la Corte di giustizia in base ad un contratto che può trasformarsi in un eventuale futuro acquisto;
11. prende nota con soddisfazione della risposta della Corte di giustizia secondo la quale, al momento dell'elaborazione del bilancio finanziario 2001, sarà apportata una rettifica al valore contabile netto al fine di tenere conto della sopravvalutazione del valore degli edifici (calcolo inesatto di deprezzamento) rilevato dalla Corte dei conti (paragrafo 7.14);
12. prende atto delle risultanze della Corte dei conti (paragrafo 7.14) secondo cui l'affidabilità del valore delle altre immobilizzazioni materiali indicata nel bilancio finanziario (in totale 9,8 milioni di EUR) non può essere garantita; constata che la Corte di giustizia tratta questo punto nelle sue risposte;
13. richiama l'attenzione su un'apparente contraddizione tra la dichiarazione della Corte dei conti (paragrafo 7.14) secondo cui la Corte di giustizia non ha ancora applicato il nuovo sistema di gestione dell'inventario né proceduto ad un inventario fisico completo, e le risposte della Corte di giustizia alla relazione annuale per il 2000 e al questionario trasmesso dalla commissione per il controllo dei bilanci;
14. osserva che le risposte della Corte di giustizia fanno invece riferimento ad incongruenze esistenti tra l'inventario fisico e i dati registrati nel nuovo sistema computerizzato;
15. invita la Corte di giustizia, nell'interesse della chiarezza, a presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1° luglio 2002, una relazione completa che illustri la situazione attuale riguardo al nuovo sistema di gestione dell'inventario;
16. ricorda che, nel quadro della procedura di scarico dell'esercizio 1999, ha esaminato la relazione speciale n. 5/2000 della Corte dei conti sulle spese immobiliari della Corte di giustizia⁽¹⁾ (paragrafo 20 della relazione speciale) e ha chiesto di essere informato sulle conclusioni dell'esperto nominato congiuntamente alle autorità lussemburghesi entro la prima lettura del progetto di bilancio 2002;
17. rileva che, secondo il paragrafo 7.67 della relazione annuale della Corte dei conti, le indagini sulle irregolarità di fatturazione avrebbero avuto inizio solo nel giugno 2001, e che la Corte di giustizia⁽²⁾ presume che saranno portate a termine durante la prima metà del 2002;

⁽¹⁾ GU C 109 del 14.4.2000.

⁽²⁾ Risposte al questionario, paragrafo 4.3.

18. chiede alla Corte di giustizia di trasmettere alla commissione per il controllo dei bilanci la relazione dell'esperto sulle irregolarità di fatturazione non appena disponibile, corredata dalla relazione separata dell'esperto che determina le voci di spesa che non dovrebbero essere incluse nella dichiarazione finale dei conti;
19. osserva che la Corte dei conti ha rilevato (paragrafo 7.27 della relazione annuale) cinque casi in cui i motivi addotti per ottenere la dispensa dalla procedura di gara erano discutibili, quattro dei quali riguardanti la Corte di giustizia e uno (anch'esso riguardante la Corte di giustizia) in cui l'oggetto di un appalto sembra essere stato frazionato in diversi contratti; prende atto delle risposte della Corte di giustizia, nelle quali vengono motivate le procedure seguite in tutti e cinque i casi; avvalta la raccomandazione della Corte dei conti (paragrafo 7.30) secondo la quale «tutte le istituzioni dovrebbero applicare le stesse soglie nello stabilire se una proposta di appalto per la prestazione di servizi o di forniture rientri nel campo di applicazione delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE in materia di appalti pubblici»;
20. constata il prolungamento dei termini nell'effettuazione del lavoro giurisdizionale della Corte di giustizia e l'incremento delle cause pendenti; chiede alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti di approfondire le valutazioni esatte delle cause di tali fenomeni, al fine, in particolare, di distinguere ciò che dipende dalle procedure giurisdizionali previste dal trattato, da disfunzioni amministrative suscettibili di essere eliminate, e dalla carenza di risorse umane e materiali;

Sezione V — Corte dei conti

21. prende atto del rendiconto⁽¹⁾ eseguito dal revisore indipendente (KPMG Audit, Lussemburgo) sui conti della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2000;
22. rileva che, anche se la Corte dei conti presenta una singola dichiarazione di affidabilità basata sui conti consolidati di tutte le entrate e le spese della Comunità ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, del trattato, tale dichiarazione di affidabilità contiene osservazioni sulla legittimità e la regolarità delle operazioni eseguite da ogni istituzione (paragrafo 7.6 della relazione annuale); chiede alla Corte, nell'interesse di una maggiore trasparenza, di esaminare la possibilità di preparare una dichiarazione di affidabilità separata per ogni istituzione nella sua prossima relazione annuale;
23. si compiace della disposizione aggiunta dal trattato di Nizza all'articolo 248, paragrafo 1, volta a garantire che la dichiarazione che attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni «può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria»;
24. invita la Corte dei conti a trasformare la dichiarazione di affidabilità (DAS) in uno strumento che consenta alle autorità di scarico e di bilancio di comparare e monitorare nel tempo, preferibilmente in modo quantificato, i progressi realizzati nella gestione finanziaria e nel controllo;
25. esorta la Corte dei conti a definire assieme alla Commissione una metodologia comune per il calcolo dei tassi di errore per direzione generale o per categoria di spesa; propone che la Corte dei conti utilizzi dati forniti dagli Stati membri in seguito a controlli obbligatori nel settore dell'agricoltura e dei Fondi strutturali, al fine di incrementare il campione; si attende che la Corte dei conti pubblichi un tasso di errore globale e tassi di errore per direzione generale o per categoria di spesa nel contesto del scarico 2001;
26. plaude al fatto che, quanto alla richiesta del Parlamento di «identificare pubblicamente» gli Stati membri per i quali si sospettano o sono state accertate carenze nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione, la relazione annuale per il 2000 e le relazioni speciali pubblicate durante l'anno contengono già riferimenti a specifici Stati membri; si rammarica che la Corte dei conti⁽²⁾ non ritenga appropriato elencare in un allegato alla relazione annuale, in modo facilmente leggibile, i singoli errori riscontrati in ciascuno Stato membro;

⁽¹⁾ GU C 312 del 7.11.2001.

⁽²⁾ Risposte al questionario, paragrafo 6.1.

27. accoglie con favore la priorità data dalla Corte dei conti al miglioramento della presentazione delle sue osservazioni di audit nelle sue relazioni, onde renderle più accessibili utilizzando titoli più eloquenti e raccomandazioni più facilmente individuabili, ma attende che ciò venga messo in atto prima di esprimere un giudizio sul suo esito;

Richieste presentate alla Corte dei conti

28. nota che, quando i membri della Corte dei conti entrano in servizio essi compilano, secondo il loro codice di condotta, un formulario contenente informazioni sui loro interessi e beni finanziari che viene trasmesso al presidente della Corte; ritiene che tali dichiarazioni, come quelle dei membri del Parlamento europeo e della Commissione, dovrebbero essere pubblicate su Internet, come richiesto da questo Parlamento nel paragrafo 18 della sua decisione del 4 aprile 2001 che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999: sezione IV — Corte di giustizia, sezione V — Corte dei conti, sezione VI parte B — Comitato delle regioni⁽¹⁾; invita la Corte, la cui composizione è stata modificata in seguito alle nuove nomine con effetto dal 1° gennaio 2002, a prendere una decisione formale su tale questione e a comunicarla per iscritto alla commissione per il controllo dei bilanci entro il 1° luglio 2002;
29. chiede alla Corte di includere nel suo programma di lavoro per il 2003 un calendario che indichi la conclusione anticipata delle sue relazioni speciali;
30. ricorda il paragrafo 19 della sua precitata decisione del 4 aprile 2001 nella quale chiedeva alla Corte dei conti di estendere le proprie attività di audit al Consiglio, per consentire a questo Parlamento, qualora opportuno, di formulare osservazioni sull'esecuzione del bilancio di tale istituzione nel quadro della procedura di discarico;
31. nota con soddisfazione che la relazione annuale 2000 contiene osservazioni riguardanti il Consiglio (spese di missione, introduzione del deprezzamento degli edifici nel bilancio finanziario), alle quali il Consiglio ha accettato di rispondere (paragrafi 7.2 e 7.12 della relazione annuale);

Sezione VI — Comitato economico e sociale (CES)

Rapporto costi/efficacia

32. sottolinea che questo Parlamento ha la responsabilità di assicurare la qualità dei servizi offerti al contribuente europeo nonché il dovere di garantire il rapporto costi/efficacia;
33. rileva che, negli ultimi anni, il punto di vista di alcune delle organizzazioni rappresentate in seno al CES è stato espresso in misura crescente attraverso questo Parlamento;
34. osserva che il protocollo sociale citato per la prima volta nel trattato di Maastricht e più tardi incorporato nella Carta sociale del trattato di Amsterdam (articolo 138) richiede che le parti sociali siano consultate nella formulazione della politica;
35. sottolinea che il CES può soltanto essere consultato sulla formulazione delle politiche e può presentare raccomandazioni, ma che il dialogo sociale, per contro, può portare a una legislazione vincolante;
36. si preoccupa da un lato per il fatto che le parti sociali siano critiche sulla mancanza di risorse a loro disposizione per il dialogo sociale e, dall'altro, prende atto che nel 2000 il bilancio finale del CES ammontava a 80 976 436 EUR; si attende che l'allargamento porti la spesa annuale a 99,6 milioni di EUR⁽²⁾ entro il 2004 (sebbene l'importo includa in parte costi comuni con il Comitato delle regioni);
37. rileva che, per la prima volta dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e dall'avvio del dialogo sociale, questo Parlamento ha avuto l'opportunità di valutare il rapporto costi/efficacia del CES;

⁽¹⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 38.

⁽²⁾ Relazione di gestione del CES per l'esercizio finanziario 2000.

38. riconosce che il CES può fungere quale forum per gruppi di interesse che non sarebbero altrimenti in grado di far sentire la propria voce a livello di Unione europea;
39. ritiene che ci si debba veramente chiedere se sia efficace sotto il profilo dei costi gestire sia il CES sia il dialogo sociale;
40. segnala che la responsabilità della nomina dei membri del CES spetta agli Stati membri; esorta gli Stati membri a esaminare attentamente la loro rappresentanza in seno al CES nell'ambito del prossimo rinnovo dei suoi membri;
41. è dell'avviso che i membri del CES debbano migliorare il loro impegno per garantire che le informazioni sulle attività del Comitato raggiungano anche la base, vale a dire i sindacalisti negli Stati membri;
42. esorta il CES a portare avanti il suo impegno verso la modernizzazione;
43. invita il CES a raddoppiare i suoi sforzi per utilizzare una rete di contatti nazionali quanto più estesa possibile, al fine di aumentare la sua visibilità;
44. esorta la Commissione a sottoporre nuovamente ad esame l'efficienza e l'importanza del CES in relazione ai circa 300 organi e comitati consultivi esistenti che gravitano attorno alla Commissione, al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni;

Relazione OLAF

45. ricorda che nelle procedure di scarico degli scorsi anni questo Parlamento ha deciso di rinviare la sua decisione in merito al CES per gli esercizi 1996, 1997, 1998 e 1999 in attesa di chiarimenti sulle irregolarità concernenti il pagamento delle indennità di trasferta dei membri nel 1995-1996;
46. richiama l'attenzione sul paragrafo 2 della sua Risoluzione del 7 ottobre 1998, intesa a informare il Comitato economico e sociale delle ragioni del rinvio della decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 — Sezione VI — Parte A — Comitato economico e sociale ⁽¹⁾, in cui questo Parlamento ha chiesto che la questione fosse deferita alla Corte dei conti e all'UCLAF:
 - i) per verificare l'affidabilità del nuovo sistema di rimborso raccomandato dalla Corte dei conti e le condizioni di recupero delle spese indebitamente pagate; e
 - ii) per definire qualsiasi forma di implicazione e di responsabilità amministrativa riguardante la contabilizzazione, l'impegno, l'ordinazione e la liquidazione delle spese;
47. prende atto che, in seguito alla sua precitata risoluzione del 7 ottobre 1998:
 - la Corte dei conti ha confermato nella sua relazione annuale 1999 che, tra la fine del 1998 e l'inizio del 2000, il CES ha gradualmente applicato le misure raccomandate nel suo parere n. 7/98 ⁽²⁾ quanto alla riforma delle sue regole e alle disposizioni per il pagamento delle indennità ai suoi membri,
 - l'OLAF ⁽³⁾ ha terminato, il 30 luglio 2001, la relazione finale contenente le sue conclusioni e raccomandazioni in merito al rimborso delle spese di viaggio dei membri del CES nel 1995-1996;

⁽¹⁾ GU C 328 del 26.10.1998, pag. 115.

⁽²⁾ Parere n. 7/98 sull'efficacia dei metodi di recupero applicati dal CES e sul nuovo sistema introdotto nel CES per l'amministrazione e il rimborso delle spese di viaggio.

⁽³⁾ L'unità investigativa che ha sostituito l'UCLAF con effetto dal 1° luglio 1999. (<http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/en.htm>).

48. si rammarica, tuttavia, che l'OLAF abbia rifiutato di fornire una copia della relazione finale alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci;
49. osserva che, in base alla normale prassi, l'OLAF ha presentato la sua relazione al CES, a patto che quest'ultimo provvedesse a trasmetterla al Parlamento europeo;
50. prende atto della dichiarazione del comitato di vigilanza dell'OLAF (processo verbale della riunione del comitato di vigilanza del 15 e 16 gennaio 2002), secondo cui l'OLAF non era in grado di trattare adeguatamente questo caso e le sue indagini sono andate incontro ad un fallimento completo;
51. si associa alla richiesta del comitato di vigilanza dell'OLAF che vengano rese note senza alcuna esitazione le ragioni del fallimento, e constata che finora non è stata data alcuna spiegazione credibile del fatto che:
 - a) i superiori hanno apertamente impedito ai loro inquirenti di inviare un questionario a tutti i membri interessati del CES;
 - b) nemmeno i 60 membri del CES maggiormente interessati sono stati interrogati dall'OLAF;
 - c) neanche i direttori generali e i segretari generali del CES responsabili nel periodo in causa sono stati interrogati dall'OLAF, pur in presenza dell'accusa di avere coperto e dissimulato le palesi truffe relative ai rimborsi per le missioni, verificatesi per anni;
 - d) non è stato chiesto in tempi utili l'intervento delle autorità giudiziarie belghe: gli inquirenti dell'OLAF sapevano che la giustizia non avrebbe potuto far altro che archiviare la pratica per prescrizione;
52. invita il comitato di vigilanza dell'OLAF ad informare la commissione per il controllo dei bilanci sui risultati delle sue ulteriori indagini al riguardo; si attende che siano avviati procedimenti disciplinari qualora si avvalorino il sospetto che in questo caso la gerarchia dell'OLAF si sia comportata con grave negligenza e che le azioni di certi funzionari abbiano messo in dubbio la loro competenza in quanto inquirenti;
53. ritiene che debbano essere elaborate procedure affinché l'OLAF permetta alla commissione competente di questo Parlamento l'accesso a relazioni che riguardano in modo diretto la procedura di discarico; riconosce la necessità che questo tipo di informazioni siano trattate in modo riservato qualora siano ancora in corso indagini giudiziarie o di tipo analogo; invita l'OLAF a presentare proposte per la trasmissione di tali informazioni in futuro, soggetta, se del caso, ad appropriata tutela;
54. loda gli attuali presidente e segretario generale del CES per la buona volontà mostrata fornendo una copia della relazione OLAF, quantunque su base confidenziale, e tutta la documentazione richiesta dalla presidente della commissione per il controllo dei bilanci e dalla relatrice;
55. deplora che la relazione dell'OLAF sia stata presentata con così tanto ritardo e che attualmente, a causa dell'eccessivo ritardo, non possa consentire la realizzazione delle sue raccomandazioni per il recupero di ulteriori somme dai suoi membri o per procedimenti disciplinari a carico dei funzionari;
56. rileva che le autorità giudiziarie belghe hanno deciso, nell'agosto 2001, di archiviare la questione senza andare oltre adducendo che, fra l'altro, i fatti scoperti erano ormai tanto vecchi da essere prescritti conformemente alla legge belga;
57. prende atto delle gravi preoccupazioni espresse dalla relazione per quanto riguarda il fatto che l'OLAF, in qualità di ordinatore, non ha potuto intervistare il segretario generale del CES in carica all'epoca degli eventi in questione ed immediatamente dopo; si rammarica che, quanto alle scoperte effettive, la relazione non permetta di stabilire in modo completo il grado di responsabilità amministrativa;
58. rileva che sarebbe stato compito dello stesso CES deferire la questione all'UCLAF o alle autorità giudiziarie belghe allorché fu informato per la prima volta dei risultati delle indagini del controllore finanziario nel 1996, ma che ciò non si è verificato;

59. si rammarica che sia stato perso così tanto tempo e per l'apparente mancanza di qualsiasi sforzo reale da parte di coloro che rivestivano posizioni di responsabilità presso il CES al momento dei fatti per mettere in atto un'azione correttiva sollecita, malgrado essi fossero chiaramente a conoscenza della gravità delle irregolarità attinenti al rimborso delle spese di viaggio nel 1995-1996;
60. si rammarica che l'OLAF sia stato ostacolato nello svolgimento delle sue indagini dalla riluttanza di alcune compagnie aeree, che non hanno voluto confermare se specifici viaggi rivendicati da alcuni membri del CES siano stati effettivamente compiuti; ritiene inaccettabile che le legittime indagini dell'OLAF siano contrastate in tal modo; invita l'OLAF a presentare proposte per far fronte a tali situazioni in modo più energico qualora si ripresentassero in futuro;
61. riconosce che i membri del CES non ricevono alcuna remunerazione da tale Istituzione per il loro lavoro, se non il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;
62. prende atto che, relativamente all'esercizio finanziario 2000 e fino ad oggi, il CES ha intrapreso un programma sostanziale di modernizzazione ⁽¹⁾ comprendente:
 - una riorganizzazione degli organi deliberativi, compresa una riduzione del numero dei membri dell'Ufficio di presidenza,
 - un aumento del numero dei controlli amministrativi sul rimborso delle spese dei membri,
 - pagamenti generalizzati mediante trasferimento bancario,
 - un lavoro preliminare sulla stesura di uno statuto dei membri;auspica che il CES continui ad operare conformemente a tali orientamenti anche negli anni futuri;
63. constata che il CES ha trascurato di compiere tutti gli sforzi necessari per limitare i danni per il contribuente e ripararli per quanto possibile; in tale contesto ricorda:
 - a) che questi danni sono stati fin dall'inizio ampiamente sottovalutati dal CES, in considerazione delle truffe durate vari anni, e che soltanto per gli anni 1995 e 1996 avrebbe dovuto essere recuperato un importo di 83 018 577 EUR,
 - b) che soltanto 16 743 239 EUR sono stati effettivamente restituiti e il CES ha chiaramente rinunciato a riscuotere il resto;

Sezione VII — Comitato delle regioni (CdR)

64. prende atto, dalle risposte del Comitato delle regioni (CdR) alla relazione annuale della Corte dei conti (paragrafo 7.22), che il CdR spesso non riesce ad utilizzare i risultati delle procedure di aggiudicazione organizzate dalle altre istituzioni per motivi formali o perché non si è tenuto conto delle sue esigenze specifiche;
65. esorta le istituzioni più grandi, nell'interesse dell'economia e dell'efficienza, a far maggior uso delle procedure di gara interistituzionali e dei relativi stages preparatori onde garantire, qualora possibile, che si tenga debito conto delle necessità specifiche delle istituzioni più piccole; invita tutte le istituzioni ad esaminare la possibilità di utilizzare le procedure di aggiudicazione di altre istituzioni in base al «riconoscimento reciproco»;
66. prende atto che, a partire dal 1° gennaio 2000, la struttura organizzativa comune con il CES è stata sostituita da un accordo di cooperazione tra i due comitati che mantiene una gestione comune nella maggior parte dei servizi, ma stabilisce un'autonomia nei servizi del personale e delle finanze; chiede al CdR di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci e alla commissione per i bilanci, entro il 1° luglio 2002, una relazione che valuti il vantaggio finanziario di mantenere separati i servizi delle finanze e del personale per i due comitati;

⁽¹⁾ «Il CES sulla via della modernizzazione», ottobre 2000.

Politica immobiliare (CES e CdR)

67. prende atto che il 15 dicembre 2000 il CES e il CdR hanno firmato contratti che prevedono una locazione di 27 anni con opzione di acquisto per gli edifici Belliard e Montoyer rispettivamente;
68. si compiace per la risposta del CES e del CdR al paragrafo 7.33 della relazione annuale della Corte dei conti secondo cui i due comitati iscriveranno nei rispettivi bilanci finanziari 2001 il valore potenziale degli edifici Montoyer e Belliard nonché l'anticipo, pari a 26 milioni di EUR, già versato;
69. ricorda la conclusione della Corte dei conti (paragrafo 7.68) secondo cui «i comitati (CES e CdR), all'atto della ripresa e della rinegoziazione del contratto per l'edificio Belliard, precedentemente occupato dal Parlamento, si sono trovati in una posizione critica a causa dell'obbligo imposto loro dal Parlamento di riprendere questo edificio, per il quale il Parlamento aveva firmato un contratto di affitto fino al 2007»;
70. ricorda che, nel paragrafo 9 della sua precitata risoluzione del 4 aprile 2001 sul rinvio del disarcico 1999 per il CES, questo Parlamento «si impegna ad esaminare le clausole di detto accordo nel quadro della prossima procedura di disarcico»;
71. prende atto che gli aspetti fondamentali dell'accordo complessivo sono i seguenti:
 - il Parlamento è esentato dall'obbligo di continuare ad affittare l'edificio Belliard fino al 2007,
 - i proprietari rimborseranno i canoni locativi pagati dal Parlamento per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2001,
 - i due comitati rimborseranno i canoni locativi pagati dal Parlamento durante il 2000,
 - il Parlamento sarà esentato dall'obbligo di consegnare gli edifici nel loro stato originario al termine del suo contratto di locazione,
 - i due comitati occuperanno, verso la fine del 2003 o all'inizio del 2004, un edificio adatto alle loro necessità, dotato di strutture tecniche moderne e conforme ad elevati standard ecologici,
 - i termini comportavano un pagamento anticipato pari a 26 milioni di EUR, destinato a finanziare le esigenze specifiche dei due comitati in un edificio completamente rinnovato dai proprietari, e un pagamento annuale indicizzato pari a 8,28 milioni di EUR (ridotto a 6 709 288 milioni di EUR per il periodo dei lavori di ristrutturazione),
 - i comitati avranno l'opzione di acquisto sulla proprietà assoluta per 1 EUR;
72. ricorda che, con lettera del 17 ottobre 2000, il presidente e il relatore della commissione per i bilanci hanno informato il CES e il CdR che la firma del contratto rispettava i principi stabiliti dal Parlamento il 28 marzo 2000 in sede di approvazione del riporto, pari a 26 milioni di EUR, destinato a finanziare le esigenze funzionali specifiche dei due comitati; pertanto, la commissione per i bilanci non ha obiettato a che i due comitati firmassero contratti di locazione di 27 anni per gli edifici Belliard e Montoyer;
73. richiama l'attenzione, tuttavia, sull'osservazione della Corte dei conti [paragrafo 7.27, lettera c)] che un contratto di affitto per un edificio copriva anche lavori di rinnovamento che non formavano oggetto di una procedura di gara; prende atto che le risposte dei due comitati non fanno accenno a questo punto;
74. osserva che i due comitati hanno risposto al suggerimento della Corte dei conti (paragrafo 7.68) che il contratto avrebbe dovuto essere rinegoziato per consentire l'eventuale riscatto anticipato a condizioni ragionevoli sotto il profilo economico; nota, tuttavia, che i proprietari non hanno voluto offrire termini accettabili e che i due comitati hanno pertanto sospeso i negoziati;

75. rileva che, anche se i contratti firmati il 15 dicembre 2000 hanno il vantaggio di fornire ai due comitati una sistemazione moderna rispondente alle loro necessità e di cui diventeranno, in definitiva, proprietari a tutti gli effetti, e di eliminare dai conti del Parlamento l'onere finanziario di un edificio che non era più necessario dopo l'apertura del D3 (edificio Spinelli), l'edificio Belliard sarà rimasto vuoto per circa sei anni mentre si sarà continuato a pagare il canone di locazione a carico del bilancio comunitario dal settembre 1997 sino alla fine del 2003 o all'inizio del 2004;
76. osserva inoltre che il trasloco all'edificio Belliard produrrà ulteriori conseguenze finanziarie, ossia:
- il costo dei traslochi dalle attuali sedi del CES e del CdR nell'edificio Ravenstein,
 - il costo del rinnovamento dell'edificio Ravenstein prima di restituirlo ai proprietari dopo 40 anni di occupazione,
 - i posti supplementari negli organigrammi dei comitati necessari per gestire il progetto Belliard;
77. prende atto che, a seguito della rilevazione dell'edificio Belliard da parte del CES, i proprietari hanno evitato una situazione in cui nel 2007 avrebbero ripreso possesso di un edificio obsoleto, con un certo livello di contaminazione da amianto⁽¹⁾, che avrebbe pertanto richiesto un completo rinnovo unicamente a loro carico al fine di renderlo adatto ad essere riaffittato;
78. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti (paragrafo 7.66), largamente accolta dalle istituzioni nelle loro risposte, di creare una struttura comune che si occupi dei vari aspetti tecnici e finanziari delle questioni immobiliari per le istituzioni dell'Unione a Bruxelles e a Lussemburgo;

Sezione VIII — mediatore

79. ricorda che, nel paragrafo 41 della sua decisione del 4 aprile 2001, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 — sezione I — Parlamento europeo/ allegato: mediatore europeo⁽²⁾, il Parlamento ha sottolineato l'esigenza di evitare che una parte significativa degli stanziamenti disponibili per il mediatore venga cancellata;
80. prende atto che, nell'esecuzione dell'esercizio 2000 del mediatore, la proporzione di stanziamenti iniziali cancellati ammontava al 17,52 % (1999: 14,46 %; 1998: 8,58 %), il che rappresenta una tendenza all'aumento; reitera la sua richiesta al mediatore di migliorare l'esecuzione dei fondi messi a sua disposizione dall'autorità di bilancio;

Decisioni di discarico

81. concede il discarico al segretario generale del Comitato economico e sociale relativamente all'esecuzione del suo bilancio per gli esercizi finanziari 1996 e 1997;
82. concede il discarico al segretario generale del Comitato economico e sociale relativamente all'esecuzione del suo bilancio per gli esercizi 1998 e 1999;

⁽¹⁾ Relazioni sui progressi CES/CdR alla commissione per i bilanci del 6.10.2000 e 14.6.2001.

⁽²⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 25.

83. concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia, ai segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni nonché al mediatore per l'esecuzione dei rispettivi bilanci per l'esercizio 2000;
84. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX
